

# GAZZETTA UFFICIALE



## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 9 settembre 2006

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

## R E G I O N I

### S O M M A R I O

#### REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 9 marzo 2006, n. 7.

**Riordino e semplificazione della normativa regionale mediante testi unici** ..... Pag. 3

LEGGE REGIONALE 24 aprile 2006, n. 8.

**Determinazioni per l'esercizio delle attività sportive di tipo motoristico** ..... Pag. 4

LEGGE REGIONALE 24 aprile 2006, n. 9.

**Distacco di una porzione di territorio dal comune di Basti da Pancarana, in provincia di Pavia e relativa aggregazione ai comune di Castelletto di Branduzzo, in provincia di Pavia. Distacco di una porzione di territorio dal comune di Castelletto di Branduzzo, in provincia di Pavia e relativa aggregazione ai comune di Bastida Pancarana in provincia di Pavia** .. Pag. 4

LEGGE REGIONALE 2 maggio 2006, n. 10.

**Istituzione del Parco Naturale Spina Verde di Como** Pag. 5

#### REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE

(Provincia di Trento)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
6 aprile 2006, n. 7-60/Leg.

**Regolamento per la concessione di contributi per favorire la tutela dei consumatori e degli utenti (articoli 7 e 8 della legge provinciale 21 aprile 1997, n. 8)** ..... Pag. 6

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
12 aprile 2006, n. 8-61/Leg.

**Regolamento di esecuzione del titolo II, capo II, della legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 segno dell'economia agricola, disciplina dell'agricoltura biologica e della contrassegnazione di prodotti geneticamente non modificati) concernente il rilascio e l'utilizzo del contrassegno sui prodotti geneticamente non modificati** ..... Pag. 8

#### REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
13 giugno 2006, n. 0177/Pres.

**Regolamento per l'attuazione degli interventi regionali previsti per lo sviluppo dei servizi e degli istituti bibliotecari e museali di interesse regionale dal titolo I della legge regionale 18 novembre 1976, n. 60 - Approvazione** ..... Pag. 11

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
13 giugno 2006, n. 0178/Pres.

**Regolamento concernente le modalità per la concessione delle sovvenzioni e i criteri per la ripartizione delle relative risorse destinate a favore degli enti riconosciuti ai sensi dell'art. 8, comma 2, lettera b) e comma 2-bis della legge regionale 22 marzo 1996, n. 15, recante norme per la tutela e la promozione della lingua e della cultura friulane - Approvazione**.  
Pag. 14

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
13 giugno 2006, n. 0179/Pres.

**Regolamento per la concessione dei contributi previsti per la tutela e la valorizzazione del patri monio linguistico e culturale delle comunità locali di cultura germanofona dall'art. 6, commi 40, 41 e 41-bis della legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4 (legge finanziaria 1999). Approvazione** ..... Pag. 16

**REGIONE VENETO**

LEGGE REGIONALE 30 giugno 2006, n. 8.

**Iniziative di sostegno alla produzione e all'utilizzo di biomasse legnose per scopi energetici** . . . . . Pag. 17

LEGGE REGIONALE 30 giugno 2006, n. 9.

**Partecipazione della Regione del Veneto alla Fondazione Italia Cina** . . . . . Pag. 20

LEGGE REGIONALE 30 giugno 2006, n. 10.

**Modifiche alla legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 «Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto»** . . . . . Pag. 21**REGIONE TOSCANA**

LEGGE REGIONALE 21 giugno 2006, n. 25.

**Istituzione della Fondazione toscana Gabriele Monasterio per la ricerca medica e di sanità pubblica** . . . . . Pag. 21

**REGIONE LOMBARDIA**

LEGGE REGIONALE 9 marzo 2006, n. 7.

**Riordino e semplificazione della normativa regionale mediante testi unici.***(Pubblicata nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 11 del 14 marzo 2006)*

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

*Finalità e oggetto*

1. Al fine del riordino e della semplificazione della normativa regionale vigente, la presente legge disciplina le modalità e le procedure per la redazione e l'approvazione di testi unici, riguardanti materie o settori omogenei.

## Art. 2.

*Caratteristiche ed effetti dei testi unici*

1. Ciascun testo unico racchiude l'intera disciplina legislativa regionale vigente nella materia o nel settore omogeneo cui è dedicato.

2. Il testo unico provvede, con effetto dalla propria entrata in vigore, ad abrogare espressamente, elencandole in modo distinto, le disposizioni vigenti il cui contenuto ha trovato collocazione nel testo unico medesimo, nonché le altre eventuali disposizioni che, pur non avendo trovato collocazione nel testo, devono comunque essere abrogate. Il testo unico indica altresì esplicitamente le eventuali disposizioni, non inserite nello stesso e vertenti sulla medesima materia o settore omogeneo, che restano in vigore.

3. Le disposizioni vigenti non abrogate espressamente dal testo unico mantengono l'efficacia loro propria.

4. Le disposizioni dei testi unici non possono essere abrogate, derogate, sospese o comunque modificate se non espressamente, mediante l'indicazione precisa delle norme da abrogare, derogare, sospendere o modificare; in caso di abrogazioni o modifiche, queste devono intervenire direttamente sul testo unico. I successivi interventi normativi sulla materia o sul settore disciplinato dal testo unico sono attuati esclusivamente attraverso la modifica o l'integrazione delle disposizioni del testo unico medesimo.

## Art. 3.

*Redazione dei testi unici*

1. Nella redazione dei testi unici si osservano i seguenti criteri direttivi:

a) il testo unico deve avere contenuto specifico, omogeneo e corrispondente al titolo;

b) la materia o il settore omogeneo cui il testo unico è dedicato deve essere delimitato in modo da evitare o ridurre al minimo problemi di interferenza con altre materie o settori omogenei;

c) il testo unico deve contenere la puntuale individuazione del testo vigente delle norme e l'esplicita indicazione delle eventuali disposizioni, non inserite nel testo unico e vertenti nella medesima materia o settore omogeneo, che restano in vigore;

d) in un articolo finale del testo unico deve essere contenuta la formula dell'abrogazione esplicita delle leggi e delle norme che hanno concorso alla formazione del testo unico medesimo;

e) il testo unico deve procedere al coordinamento formale del testo delle disposizioni vigenti, nonché adeguare e semplificare il linguaggio normativo.

2. La decisione di predisporre testi unici è assunta dalla commissione consiliare competente in materia di affari istituzionali, con una maggioranza che rappresenti almeno due terzi dei consiglieri regionali. Qualora non si raggiunga tale maggioranza la decisione è rimessa al Consiglio regionale sulla base una risoluzione adottata dalla commissione stessa.

3. La redazione dei testi unici è affidata a un gruppo di lavoro tecnico, composto in modo paritetico da tecnici delle strutture organizzative della giunta regionale e del Consiglio regionale; il gruppo di lavoro redige il testo unico sulla base dei criteri di cui al comma 1, tenendo conto che, in ogni caso, sono ammesse solo le variazioni, rispetto alle disposizioni vigenti, derivanti dalle seguenti operazioni:

a) coordinamento formale del testo delle disposizioni vigenti, comprese le modifiche necessarie per garantire la coerenza logica e sistematica delle norme anche al fine di adeguare e semplificare il linguaggio;

b) adeguamento di espressioni superate al linguaggio corrente e uniformazione della terminologia;

c) aggiornamento dell'indicazione di organi o uffici a una loro nuova denominazione o in relazione a una nuova ripartizione di competenze derivante da altre disposizioni;

d) correzione di errori materiali;

e) eliminazione di ridondanze e modifiche alle disposizioni unificate necessarie per rispettare sentenze della Corte costituzionale;

f) apposizione di una rubrica agli articoli, capi e altre parti che ne siano privi;

g) abrogazione espressa delle disposizioni precedentemente in vigore e di altre disposizioni collegate che siano tacitamente abrogate o comunque non più vigenti;

h) aggiornamento dei rinvii ad altre disposizioni i quali non corrispondano più allo stato della legislazione;

i) adeguamento della disciplina sostanziale, organizzativa e procedimentale allo sviluppo delle tecnologie informatiche;

j) mero recepimento della normativa statale e comunitaria.

4. Il gruppo di lavoro predisporre apposita documentazione relativa all'attività svolta.

## Art. 4.

*Approvazione dei testi unici*

1. La proposta di testo unico, predisposta dal gruppo di lavoro di cui all'art. 3, è approvata dalla giunta regionale e, corredata della documentazione predisposta dal gruppo di lavoro e della relazione, trasmessa al Consiglio regionale per l'approvazione come disciplinata dal regolamento interno del Consiglio regionale.

La presente legge regionale è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombardia.

Milano, 9 marzo 2006

FORMIGONI

*(Approvata con deliberazione del consiglio regionale n. VIII/132 del 28 febbraio 2006).*

06R0425

## LEGGE REGIONALE 24 aprile 2006, n. 8.

**Determinazione per l'esercizio delle attività sportive di tipo motoristico.**

(Pubblicata nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 17 del 27 aprile 2006)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Finalità e obiettivi*

1. La Regione, nel rispetto dell'art. 117 della Costituzione e dei principi fondamentali stabiliti dallo Stato in materia di tutela della salute, riconoscendo il valore dello sport e la funzione sociale delle attività sportive anche di tipo motoristico, come previsto dagli articoli 1 e 2 della legge regionale 8 ottobre 2002, n. 26 (Norme per lo sviluppo dello sport e delle professioni sportive in Lombardia), stabilisce che nel proprio territorio devono essere rispettati, nello svolgimento delle attività motoristiche di autodromi, piste motoristiche di prova e per attività sportive, i limiti di ammissibilità delle immissioni sonore di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 2001, n. 304 (Regolamento recante disciplina delle emissioni sonore prodotte nello svolgimento delle attività motoristiche, a norma dell'art. 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447).

2. I limiti di ammissibilità di cui al comma 1 costituiscono anche la soglia di normale tollerabilità dell'immissione di rumore limitatamente agli insediamenti urbani ricompresi in una fascia di m. 500 dal sedime dell'autodromo, come definito dall'art. 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 304/2001.

3. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano anche a tutti gli insediamenti urbani esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. La presente legge si applica ai rapporti che possono intercorrere fra pubblica amministrazione e pubblica amministrazione, fra privati e pubblica amministrazione e fra privati e privati.

Art. 2.

*Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombardia.

Milano, 24 aprile 2006

FORMIGONI

(Approvata con deliberazione del consiglio regionale n. VIII/144 del 11 aprile 2006).

06R0426

## LEGGE REGIONALE 24 aprile 2006, n. 9.

**Distacco di una porzione di territorio dal comune di Bastida Pancarana, in provincia di Pavia e relativa aggregazione ai comune di Castelletto di Branduzzo, in provincia di Pavia. Distacco di una porzione di territorio dal comune di Castelletto di Branduzzo, in provincia di Pavia e relativa aggregazione ai comune di Bastida Pancarana in provincia di Pavia.**

(Pubblicata nel 1° suppl. ord. Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 17 del 27 aprile 2006)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Finalità*

1. È distaccata dal comune di Bastida Pancarana (Pavia) ed aggregata al comune di Castelletto di Branduzzo (Pavia) la porzione di territorio, secondo la delimitazione territoriale risultante dalla pianta planimetrica e dalla relazione tecnico-descrittiva allegate alla presente legge ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge regionale 7 settembre 1992, n. 28 (Norme sulle circoscrizioni comunali).

2. È distaccata dal comune di Castelletto di Branduzzo (Pavia) ed aggregata al comune Bastida Pancarana (Pavia) la porzione di territorio, secondo la delimitazione territoriale risultante dalla pianta planimetrica e dalla relazione tecnico-descrittiva allegate alla presente legge ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge regionale n. 28/1992.

Art. 2.

*Rapporti patrimoniali e finanziari*

1. I rapporti patrimoniali ed economico-finanziari conseguenti alle modifiche delle circoscrizioni comunali di cui all'art. 1 sono regolati dalla provincia di Pavia, ai sensi dell'art. 12 della legge regionale n. 28/1992.

Art. 3.

*Strumenti urbanistici*

1. Le amministrazioni comunali di Bastida Pancarana e di Castelletto di Branduzzo provvedono a modificare gli strumenti urbanistici vigenti nei propri territori.

Art. 4.

*Rimborso spese*

1. Alla liquidazione ed al rimborso delle spese sostenute dalla provincia di Pavia, in attuazione delle funzioni delegate di cui all'art. 2, si provvede con decreto del dirigente competente per materia, ai sensi dell'art. 14 della legge regionale n. 28/1992 e alla legge regionale 23 luglio 1996, n. 16 (Ordinamento della struttura organizzativa e della dirigenza della Giunta regionale).

## Art. 5.

*Norma finanziaria*

1. Alle spese di cui all'art. 4 si provvede mediante impiego delle somme stanziare sull'UPB 7.3.0.1.196 «Spese per l'esercizio delle funzioni delegate in materia di circoscrizioni comunali» dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2006.

La presente legge regionale è pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione*.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombardia.

Milano, 24 aprile 2006

FORMIGONI

(Approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. VIII/145 del 11 aprile 2006).

(Omissis)

06R0427

LEGGE REGIONALE 2 maggio 2006, n. 10.

**Istituzione del Parco Naturale Spina Verde di Como**

(Pubblicata nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 18 del 4 maggio 2006)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

*Istituzione e finalità del parco naturale*

1. È istituito il parco naturale Spina Verde di Como ai sensi dell'art. 16-ter della legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 (Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale).

2. Il parco naturale è istituito per perseguire le seguenti finalità:

a) tutelare la biodiversità, conservare ed incrementare le potenzialità faunistiche, floristiche, vegetazionali, geologiche, idriche, ecosistemiche e paesaggistiche dell'area;

b) tendere alla ricostituzione dell'ambiente, tramite opere di conservazione e di restauro ambientale del territorio;

c) realizzare l'integrazione tra uomo e ambiente naturale mediante la salvaguardia dei valori antropologici, archeologici, storici, architettonici e delle attività agro-silvo-pastorali e tradizionali;

d) promuovere le attività culturali negli ambiti di intervento dell'ente gestore, nonché la valorizzazione, il recupero e l'utilizzo eco-compatibile dei manufatti storico-culturali presenti;

e) realizzare la tutela e il recupero paesistico e ambientale delle fasce di collegamento tra città e campagna, nonché la connessione delle aree esterne con i sistemi di verde urbani.

3. I confini del parco naturale sono individuati nella planimetria generale in scala 1:10.000, denominata «Parco naturale Spina Verde di Como», allegata alla presente legge; l'individuazione puntuale dei confini è rappresentata nella cartografia catastale in scala 1:2.000 depositata presso la sede dell'ente gestore.

## Art. 2.

*Ente di gestione*

1. La gestione del parco naturale è affidata al consorzio, già preposto alla gestione del parco regionale Spina Verde di Como, costituito con legge regionale 4 marzo 1993, n. 10 (Istituzione del Parco regionale di cintura metropolitana «Parco Spina Verde di Como»).

## Art. 3.

*Piano per il parco*

1. La tutela dei valori ambientali nonché il perseguimento degli obiettivi istitutivi, affidati all'ente gestore, si attuano attraverso lo strumento del piano per il parco, recante la disciplina del parco naturale a norma dell'art. 19, comma 2-bis, della legge regionale n. 86/1983. Il piano definisce l'articolazione del territorio in zone con diverso regime di tutela e le diverse tipologie di interventi per la conservazione dei valori naturali ed ambientali nonché storici, culturali, antropologici tradizionali, con particolare riferimento:

a) agli ambiti agricoli e forestali;

b) agli ambiti di interesse storico e archeologico;

c) agli ambiti di tutela geologica, idrogeologica e di recupero ambientale;

d) agli ambiti ville con parco ed a quelli edificati nonché alle attrezzature di uso pubblico;

e) ai contenuti di cui all'art. 143 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137).

2. Il piano per il parco è approvato con deliberazione del Consiglio regionale.

3. Il piano per il parco ha valore anche di piano paesistico e di piano urbanistico e sostituisce i piani paesistici e i piani territoriali o urbanistici di qualsiasi livello ed è immediatamente vincolante nei confronti delle amministrazioni e dei privati.

## Art. 4.

*Regolamento del Parco*

1. Ai sensi dell'art. 11 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (legge quadro sulle aree protette) ed in attuazione dell'art. 20 della legge regionale n. 86/1983, l'ente gestore del parco approva il regolamento del parco naturale, anche contestualmente all'approvazione del piano per il parco e comunque non oltre sei mesi dall'approvazione del medesimo. Allo scopo di garantire il perseguimento delle finalità di cui all'art. 1 e il rispetto delle caratteristiche naturali, paesistiche, antropologiche, storiche e culturali locali, il regolamento disciplina l'esercizio delle attività consentite entro il territorio del parco e determina la localizzazione e graduazione dei divieti.

2. Il regolamento del parco valorizza altresì gli usi, i costumi, le consuetudini e le attività tradizionali delle popolazioni residenti sul territorio, nonché le espressioni culturali proprie e caratteristiche dell'identità delle comunità locali.

3. Il regolamento è adottato dall'assemblea dell'ente gestore del parco e pubblicato per trenta giorni all'albo dell'ente gestore e degli enti territoriali interessati.

4. Entro i successivi trenta giorni chiunque ne abbia interesse può presentare osservazioni, sulle quali decide l'assemblea in sede di approvazione definitiva del regolamento.

5. La deliberazione di approvazione del regolamento o l'avviso che non sono intervenute osservazioni sono pubblicati per quindici giorni all'albo dell'ente gestore e degli enti territoriali interessati. Il regolamento è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione Lombardia a cura dell'ente gestore ed entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione.

## Art. 5.

*Divieti*

1. Allo scopo di garantire il perseguimento delle finalità della presente legge e il rispetto delle caratteristiche naturali e paesistiche, nel parco naturale sono vietate le attività e le opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati, con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi habitat. In particolare è vietato:

a) catturare, uccidere, disturbare le specie animali, nonché introdurre specie estranee all'ambiente, fatti salvi eventuali prelievi faunistici ed eventuali abbattimenti selettivi, necessari per ricomporre squilibri ecologici accertati dall'ente gestore;

b) raccogliere e danneggiare le specie vegetali, salvo nei territori in cui sono consentite le attività agro-silvo-pastorali, nonché introdurre specie estranee vegetali che possano alterare l'equilibrio naturale;

c) aprire ed esercitare l'attività di cava, di miniera, di discarica, nonché asportare minerali;

d) modificare il regime delle acque;

e) svolgere attività pubblicitarie al di fuori dei centri urbani, non autorizzate dall'ente gestore;

f) introdurre ed impiegare qualsiasi mezzo di distruzione o di alterazione dei cicli biogeochimici;

g) introdurre, da parte di privati, armi, esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, se non autorizzati e fatto salvo quanto previsto dalla lettera a);

h) accendere fuochi all'aperto, ad esclusione degli ambiti edificati e per attrezzature di uso pubblico;

i) sorvolare con velivoli non autorizzati salvo quanto definito dalle leggi sulla disciplina del volo;

j) transitare con mezzi motorizzati non autorizzati nelle strade di servizio del parco e nei sentieri.

2. Il regolamento del parco stabilisce eventuali deroghe ai divieti di cui al comma 1, nel rispetto delle finalità di cui all'art. 1, comma 2.

3. Restano salvi i diritti reali e gli usi civici delle collettività locali, che sono esercitati secondo le consuetudini locali.

#### Art. 6.

##### *Norme finali*

1. Alla legge regionale 4 marzo 1993, n. 10 (Istituzione del Parco regionale di cintura metropolitana «Parco Spina Verde di Como») sono apportate le seguenti modifiche:

a) il titolo della legge è così sostituito: «Istituzione del Parco regionale Spina Verde di Como»;

b) all'art. 1 le parole di cintura metropolitana» sono sostituite dalla parola «forestale».

2. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le norme della legge n. 394/1991, del decreto legislativo n. 42/2004 e della legge regionale n. 86/1983.

3. Fino all'approvazione del piano per il parco naturale si applicano le disposizioni vigenti del piano territoriale di coordinamento del parco regionale Spina Verde di Como, in quanto non contrastanti con le disposizioni dell'art. 5.

#### Art. 7.

##### *Entrata in vigore*

1. La presente legge regionale entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Lombardia.

La presente legge regionale è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombardia.

Milano, 2 maggio 2006

FORMIGONI

(Approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. VIII/146 dell'11 aprile 2006)

(Omissis)

06R0428

## REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE (Provincia di Trento)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
6 aprile 2006, n. 7-60/Leg.

**Regolamento per la concessione di contributi per favorire la tutela dei consumatori e degli utenti (articoli 7 e 8 della legge provinciale 21 aprile 1997, n. 8).**

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale  
della Regione Trentino-Alto Adige n. 27 del 4 luglio 2006)

### IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Visto l'art. 53, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige», ai sensi del quale il Presidente della provincia, emana, con proprio decreto, i regolamenti deliberati dalla giunta;

Visto l'art. 54, comma 1, numero 1, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, secondo il quale alla giunta provinciale spetta la deliberazione dei regolamenti per l'esecuzione delle leggi approvate dal consiglio provinciale;

Vista la legge provinciale 21 aprile 1997, n. 8, «Per la tutela dei consumatori e degli utenti»;

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 627 di data 31 marzo 2006 con la quale la giunta provinciale ha approvato lo schema di Regolamento per la concessione di contributi per favorire la tutela dei consumatori e degli utenti (articoli 7 e 8 della legge provinciale 21 aprile 1997, n. 8);

EMANA

il seguente regolamento:

#### *Capo I*

DISPOSIZIONI PER L'ATTIVAZIONE DI UNO SPORTELLO DEI CONSUMATORI

#### Art. 1.

##### *Attività per la difesa dei diritti dei consumatori*

1. Ai fini dell'attuazione dell'art. 8, comma 1, della legge provinciale 21 aprile 1997, n. 8 (Per la tutela dei consumatori e degli utenti), di seguito denominata «legge provinciale», la provincia Autonoma di Trento può concedere contributi per favorire l'attività di un centro per la difesa dei diritti dei consumatori, costituito dall'unione di più associazioni di consumatori e utenti, per l'esercizio dei compiti previsti dall'art. 8, comma 2, della medesima legge provinciale.

2. Il centro di cui al comma 1, per poter beneficiare dei contributi provinciali, deve possedere i seguenti requisiti:

a) essere costituito da almeno il 50 per cento delle associazioni di tutela dei consumatori e degli utenti operanti in provincia di Trento alla data di entrata in vigore del presente regolamento;

b) perseguire statutariamente finalità rientranti nel campo della tutela degli interessi dei consumatori ed utenti;

c) operare, senza fine di lucro, esclusivamente nel campo della difesa dei consumatori e degli utenti;

d) essere costituito con atto pubblico o scrittura privata autenticata da almeno due anni alla data di entrata in vigore del presente regolamento;

e) garantire l'attività di sportello per due ore al giorno, per almeno cinque giorni la settimana, presso la propria sede.

## Art. 2.

*Spese ammissibili per costi fissi*

1. Sono ammessi a contributo i costi fissi di seguito indicati:

a) spese di personale e collaboratori imputabili alla gestione ordinaria dell'attività di difesa e tutela dei consumatori e degli utenti, per un importo massimo complessivo non superiore al 35 per cento della spesa complessiva ammessa;

b) spese relative alla sede del centro o agli eventuali sportelli territoriali, dello stesso concernenti l'affitto, la manutenzione ordinaria, il riscaldamento, la luce, l'acqua, il gas, le pulizie, la telefonia fissa, l'assicurazione e la vigilanza;

c) spese postali e di cancelleria;

d) spese per abbonamenti a quotidiani, a riviste specializzate e per l'acquisizione di altro materiale editoriale;

e) spese per l'acquisto e per la manutenzione di arredi, di attrezzature e di altri beni mobili strumentali alla realizzazione dell'attività;

f) spese per la manutenzione di hardware e l'acquisto e l'aggiornamento di software;

g) spese di viaggio relative all'esercizio di sportelli territoriali localizzati fuori dal comune in cui ha sede il centro.

## Art. 3.

*Spese ammissibili per attività*

1. Sono ammesse a contributo le spese derivanti dalle seguenti attività:

a) informazione e consulenza a favore dei consumatori e degli utenti sia attraverso l'attività di sportello complementare a quella delle associazioni, sia attraverso la pubblicazione di fogli informativi o di giornali periodici con particolare riferimento agli strumenti di difesa dei loro interessi;

b) promozione della soluzione extragiudiziale delle controversie tra imprese e consumatori, in accordo con la Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di Trento;

c) collaborazione con le istituzioni e con i rappresentanti del mondo economico al fine di tutelare e sostenere gli interessi dei consumatori e utenti anche in sinergia con le associazioni dei consumatori operanti sul territorio;

d) studio, indagini, ricerca finalizzati al perseguimento degli obiettivi di tutela dei diritti e degli interessi dei consumatori, compresa l'organizzazione di convegni, di seminari, di conferenze sui problemi del consumo e sui diritti dei consumatori e degli utenti;

e) realizzazione di corsi di educazione al consumo nonché di programmi di informazione rivolti alla generalità dei consumatori e degli utenti;

f) organizzazione di corsi di formazione specialistica in particolari settori degli operatori delle associazioni dei consumatori.

## Art. 4.

*Disposizioni per la presentazione della domanda di contributo*

1. Il Comitato per i problemi del consumo e dell'utenza di cui all'art. 2 della legge provinciale, entro il 30 settembre di ciascun anno, propone al centro le linee guida per la predisposizione del programma delle attività da svolgere nel corso dell'anno solare successivo, anche con riferimento alle tematiche che richiedono un'attività di assistenza e tutela diretta dei consumatori ed utenti da parte del centro.

2. La domanda di contributo è presentata dal centro entro il 30 novembre di ciascun anno alla struttura provinciale competente in materia di commercio; nella domanda sono indicati i costi fissi che il centro prevede di sostenere e le attività che intende svolgere nel corso dell'anno solare successivo.

3. La domanda di contributo è corredata dalla seguente documentazione:

a) dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il possesso dei requisiti previsti all'art. 1, comma 2;

b) programma delle attività che il centro intende svolgere;

c) piano finanziario relativo ai costi di gestione e a quelli derivanti dalle attività programmate nonché alle eventuali entrate previste.

## Art. 5.

*Concessione del contributo*

1. La giunta provinciale, verificata la coerenza del programma delle attività del centro con le linee guida definite dal comitato per i problemi del consumo e dell'utenza ai sensi dell'art. 4, comma 1, e con i compiti assegnati al centro, approva, entro il mese di marzo, il programma delle attività e il piano finanziario presentati dal centro medesimo ai sensi dell'art. 4, compatibilmente con le disponibilità finanziarie stanziata annualmente dalla provincia.

2. Il dirigente della struttura provinciale competente in materia di commercio provvede alla concessione del contributo nella misura del 100 per cento e nel limite massimo di 170.000 euro, in conformità a quanto approvato dalla giunta provinciale ai sensi del comma 1. La giunta provinciale può periodicamente, sentito il comitato per problemi del consumo e dell'utenza, modificare tale limite massimo.

## Art. 6.

*Modalità di erogazione del contributo*

1. Il contributo è erogato con la seguente modalità:

a) un anticipo pari all'importo coperto da fidejussione bancaria o da polizza fidejussoria, nel limite massimo del 50 per cento del contributo concesso ai sensi dell'art. 5; l'anticipo è erogato entro sessanta giorni dalla presentazione della fidejussione bancaria o della polizza fidejussoria, compatibilmente con la disponibilità di cassa della struttura provinciale competente in materia di commercio;

b) la restante somma a saldo, previa presentazione da parte del centro della seguente documentazione:

1) relazione illustrativa dell'attività svolta sottoscritta dal legale rappresentante;

2) copia del bilancio consuntivo relativo all'esercizio finanziario a cui si riferisce l'attività svolta;

3) idonea documentazione di spesa quietanzata e fiscalmente regolare attestante l'effettiva realizzazione dell'attività programmata.

2. La documentazione di cui al comma 1, lettera b), deve essere presentata entro sei mesi dalla conclusione dell'attività, pena la revoca totale del contributo.

3. Nel caso in cui la provincia rilevi, sentito il parere del comitato, che le spese sostenute dal centro non siano conformi al programma approvato e comunque non siano congrue e corrispondenti alle tipologie di spesa di cui agli articoli 2 e 3, ovvero siano inferiori a quelle ammesse, il contributo è conseguentemente ridotto.

4. Nel caso in cui le spese rendicontate siano inferiori all'ammontare dell'acconto erogato, il centro deve restituire alla provincia la quota in eccesso già incassata; in alternativa, la provincia può accordare il recupero di tale somma, tramite giro contabile, a valere sul contributo concesso per l'esercizio successivo.

## Art. 7.

*Modifica del programma di attività*

1. Il centro, fermo restando l'importo concesso ai sensi dell'art. 5, può proporre alla provincia le seguenti modifiche al programma delle attività prospettate in sede di presentazione della domanda:

a) sostituzione di iniziative con altre ritenute più rispondenti alle finalità di informazione e tutela di consumatori e utenti purché non già realizzate;

b) realizzazione di nuove iniziative non previste.

2. Le modifiche sono approvate dalla Giunta provinciale, previo parere del Comitato per i problemi del consumo e dell'utenza.

## Capo II

## DISPOSIZIONI PER LE ASSOCIAZIONI DEI CONSUMATORI E DEGLI UTENTI

## Art. 8.

*Contributi per l'attività svolta dalle singole associazioni*

1. Al fine di sostenere l'attività delle associazioni di tutela dei consumatori e degli utenti, con particolare riferimento ai costi fissi di gestione ed alle iniziative attuate dalle stesse, la provincia può concedere ad ogni singola associazione contributi per un importo massimo di 3.000 euro. La Giunta provinciale può periodicamente, sentito il comitato per i problemi del consumo e dell'utenza, modificare tale limite massimo.

2. Le associazioni per poter beneficiare del contributo devono possedere i seguenti requisiti:

a) essere effettivamente operanti nella provincia autonoma di Trento, in particolare garantendo l'apertura di uno sportello per l'assistenza e la tutela diretta, da almeno 3 anni antecedenti alla richiesta;

b) essere costituite con atto pubblico o scrittura privata autenticata da almeno tre anni;

c) esercitare la propria attività in una sede riconosciuta, che non può coincidere con la residenza o il domicilio del legale rappresentante o di qualsiasi altra persona fisica che vi appartenga;

d) non avere i suoi rappresentanti legali subito alcuna condanna passata in giudicato, in relazione all'attività dell'associazione medesima, e non rivestire i medesimi rappresentanti la qualifica di imprenditori o di amministratori di imprese di produzione e servizi in qualsiasi forma costituite, per gli stessi settori in cui opera l'associazione;

e) operare senza fine di lucro esclusivamente nel campo della difesa dei consumatori e degli utenti.

3. La domanda di contributo è presentata da ciascuna associazione entro il 30 novembre di ogni anno alla struttura provinciale competente in materia di commercio e deve contenere una relazione delle attività e dei relativi costi che si prevede di sostenere nel corso dell'anno solare successivo.

4. Il dirigente della struttura provinciale competente in materia di commercio, verificata l'ammissibilità delle spese in relazione alle finalità di cui al comma 1, approva entro il mese di marzo la relazione di cui al comma 3 e dispone la concessione del contributo per ciascun richiedente.

5. Il contributo è erogato a conclusione dell'attività svolta a seguito della presentazione di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante l'attività svolta e le spese sostenute; la documentazione deve essere presentata entro sei mesi dalla conclusione dell'attività, pena la revoca totale del contributo.

## Capo III

## DISPOSIZIONI TRANSITORIE E ABROGAZIONE

## Art. 9.

*Disposizioni transitorie*

1. La domanda di contributo ai fini di quanto previsto dall'art. 4, per le attività riferite all'anno 2006, deve essere presentata entro trenta giorni dall'acquisizione delle linee guida proposte dal comitato per i problemi del consumo e dell'utenza ai sensi del medesimo art. 4, comma 1.

2. Il comitato per i problemi del consumo e dell'utenza adotta le linee guida di cui al comma 1, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

3. Le domande di contributo di cui all'art. 8, per le attività riferite all'anno 2006, devono essere presentate entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

## Art. 10.

*Abrogazione*

1. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il decreto del Presidente della provincia, 26 novembre 2001, n. 37-88/Leg. (Regolamento per la concessione di contributi alle associazioni di consumatori e utenti).

## Art. 11.

*Entrata in vigore*

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, 6 aprile 2006

DELLAI

(Omissis)

Registrato alla Corte dei conti il 16 giugno 2006, registro n. 1, foglio n. 10

06R0385

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
12 aprile 2006, n. 8-61/Leg.

**Regolamento di esecuzione del titolo II, capo II, della legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 (sostegno dell'economia agricola, disciplina dell'agricoltura biologica e della contrassegnazione di prodotti geneticamente non modificati) concernente il rilascio e l'utilizzo del contrassegno sui prodotti geneticamente non modificati.**

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale  
della Regione Trentino-Alto Adige n. 22/ del 30 maggio 2006)

## LA PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Visto l'art. 53, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 2003, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige», ai sensi del quale il Presidente della provincia emana, con proprio decreto, i regolamenti deliberati dalla giunta;

Visto l'art. 54, comma 1, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, secondo il quale alla giunta provinciale spetta la deliberazione dei regolamenti per l'esecuzione delle legge approvate dal consiglio provinciale;

Visto il titolo II, capo II, della legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4: sostegno dell'economia agricola, disciplina dell'agricoltura biologica e della contrassegnazione di prodotti genericamente non modificati;

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 630 di data 31 marzo 2006, con la quale è stato approvato lo schema del «Regolamento di esecuzione del titolo II, capo II, della legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 (sostegno dell'economia agricola, disciplina dell'agricoltura biologica e della contrassegnazione di prodotti geneticamente non modificati)» concernente il rilascio e l'utilizzo del contrassegno sui prodotti geneticamente non modificati e revoca della deliberazione n. 1815, di data 26 agosto 2005;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

*O g g e t t o*

1. Il presente regolamento detta le norme di esecuzione del titolo II, capo II, della legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 (Sostegno dell'economia agricola, disciplina dell'agricoltura biologica e della contrassegnazione di prodotti geneticamente non modificati), di seguito denominata legge provinciale; in particolare il presente regolamento disciplina:

a) i modelli del contrassegno;

b) le modalità e le procedure per il rilascio e per l'apposizione sui prodotti derivanti dalle produzioni agro-alimentari del Trentino di un contrassegno riportante la dicitura «geneticamente non modificato» (non OGM o di un contrassegno riportante la dicitura «carne, latte, formaggio, yogurt e altro, di animali alimentati con mangimi geneticamente non modificati», di seguito denominati «contrassegno»;

c) la composizione dei mangimi geneticamente non modificati utilizzati nell'alimentazione animale e la tecnica di alimentazione degli animali da cui si ricavano prodotti per i quali è richiesto l'utilizzo del contrassegno;

d) le modalità e la periodicità per l'effettuazione dei controlli sulle imprese che utilizzano il contrassegno.

#### Art. 2.

##### *Prodotti oggetto di contrassegnazione*

1. Ai sensi dell'art. 80, comma 1, della legge provinciale, per alimentari mangimi, sementi, piantine e concimi prodotti in Trentino, si intendono quelli prodotti e confezionati in provincia di Trento, anche se nella loro composizione sono utilizzati, in misura non prevalente rispetto al prodotto principale, ingredienti prodotti ai di fuori del territorio provinciale; nel prosieguo del presente regolamento gli alimentari sono denominati alimenti.

2. Si intendono, altresì, prodotti in Trentino ai sensi dell'art. 80, comma 1, della legge provinciale gli alimenti prodotti nei territori previsti dai disciplinari di produzione per le produzioni riconosciute a norma del regolamento (CEE) n. 2081/1992, sempreché il loro confezionamento sia effettuato nel territorio provinciale.

3. Possono essere oggetto di contrassegnazione i prodotti geneticamente non modificati come definiti dall'art. 80, comma 2, della legge provinciale, la cui produzione e confezionamento siano effettuati ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo.

4. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dall'art. 80, comma 3 della legge provinciale, la contrassegnazione di alimenti e di mangimi come prodotti genericamente non modificati può essere concessa anche in presenza, accidentale o tecnicamente inevitabile, di organismi geneticamente modificati, purché tale presenza risulti inferiore di almeno un decimo, arrotondato alla prima cifra decimale per difetto, rispetto al limite fissato dalla normativa comunitaria vigente per l'etichettatura di tali prodotti.

5. Ai sensi dell'art. 85, comma 1, della legge provinciale sono considerati carne, latte e loro derivati quelli provenienti da animali alimentati con foraggi e mangimi aventi caratteristiche conformi a quanto previsto dall'art. 8.

#### Art. 3.

##### *Contrassegno*

1. Ai sensi degli articoli 79, comma 1 e 85, comma 1, il contrassegno è costituito dal logo descritto nell'allegato A del presente regolamento per le tipologie:

- a) «non OGM» per i prodotti di origine vegetale e loro derivati;
- b) «Carne, latte, formaggio, yogurt e altro di animali, alimentati con mangimi geneticamente non modificati» adattando la dicitura del contrassegno in relazione al prodotto di origine animale oggetto di contrassegnazione;

2. Ciascun contrassegno, conforme alle caratteristiche descritte nell'allegato A del presente regolamento, è apposto in modo inscindibile, a cura dell'utilizzatore, sull'etichetta della confezione del prodotto nella quale devono essere indicati gli estremi del provvedimento di concessione del contrassegno.

3. Il contrassegno può essere stampato, nel rispetto di quanto previsto dal presente regolamento, direttamente sulla confezione del prodotto. Se il contrassegno è utilizzato insieme ad altri marchi, la dimensione di ciascun marchio non deve essere superiore al 25 per cento di quella utilizzata per il contrassegno.

#### Art. 4.

##### *Procedimento per il rilascio del contrassegno*

1. La domanda per il rilascio del contrassegno deve contenere i dati e le dichiarazioni previsti dall'art. 81, comma 1, della legge provinciale ed è sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa.

2. La domanda può essere presentata in qualsiasi momento dell'anno alla struttura provinciale competente in materia di produzioni agroalimentari, di seguito denominata Servizio provinciale competente. La giunta provinciale fissa con propria deliberazione il modello della domanda e la documentazione da allegare alla stessa.

3 La domanda deve essere corredata, oltre che con la documentazione prevista dal comma 2, anche con il piano delle misure da adottare previste dall'art. 6.

4. Il servizio, provinciale competente verifica la regolarità e la completezza della domanda presentata, entro novanta giorni dal ricevimento della stessa. Ove la domanda risulti incompleta o irregolare, il servizio provinciale competente invita l'interessato ad integrare la domanda con la documentazione mancante o a regolarizzare la stessa.

5. Se la verifica effettuata ai sensi del comma 4 da esito favorevole, il servizio provinciale competente sottopone la domanda al comitato per i prodotti geneticamente non modificati, previsto dall'art. 82 della legge provinciale, di seguito denominato comitato, accompagnandola con una relazione illustrativa.

6. Entro centottanta giorni dal ricevimento della domanda il comitato alla sua istruttoria secondo provvede quanto previsto dall'art. 83, comma 1, della legge provinciale, nonché dispone le modalità per verificare l'adozione, da parte del richiedente, delle misure previste dal piano di cui all'art. 6 avvalendosi della collaborazione del Servizio provinciale competente.

7. In relazione all'esito dell'istruttoria il comitato, con apposito provvedimento, riconosce o rifiuta al richiedente il diritto di contraddistinguere il prodotto con il contrassegno, indicandone la denominazione a seconda delle tipologie previste dall'art. 3, comma 1, lettere a) e b).

8. In caso di esito favorevole dell'istruttoria effettuata in base a quanto previsto dai commi da 4 a 6, il dirigente del servizio provinciale competente rilascia il contrassegno entro trenta giorni dalla data del provvedimento del comitato. Le spese sostenute per il rilascio del contrassegno sono quantificate, anche sulla base del costo delle analisi, dal servizio provinciale competente che provvede, contestualmente al rilascio del provvedimento, a chiederne il pagamento da parte dell'interessato.

9. In caso di esito sfavorevole dell'istruttoria effettuata in base a quanto previsto dai commi da 4 a 6, il dirigente del servizio provinciale competente, entro trenta giorni dalla data del provvedimento del comitato, provvede a darne comunicazione all'interessato trasmettendo copia del provvedimento medesimo.

#### Art. 5.

##### *Disposizioni procedurali per il proseguimento nel diritto d'uso del contrassegno*

1. Almeno centottanta giorni prima della scadenza del periodo di validità del diritto all'uso del contrassegno, come determinata dall'art. 84, comma 2 della legge provinciale, se l'interessato intende proseguire nell'utilizzo del contrassegno, deve presentare una nuova domanda per il rilascio del diritto all'uso del contrassegno.

2. Per l'istruttoria e per la definizione della richiesta presentata per il rilascio del diritto all'uso, del contrassegno si applicano le norme procedurali previste dall'art. 4, commi da 3 a 9.

#### Art. 6.

##### *Piano delle misure aziendali*

1. Il titolare o il legale rappresentante dell'impresa, al fine dell'ottenimento del diritto all'uso del contrassegno, deve predisporre un piano delle misure volte a:

a) garantire l'identificazione e la rintracciabilità delle materie prime e dei prodotti a rischio. Sono considerati «prodotti a rischio» quelli di specie o varietà analoghe a quelle OGM autorizzate all'immissione in commercio dalla comunità europea;

b) garantire che le sementi e le materie prime considerate a rischio utilizzate siano geneticamente non modificate e corredate dalle rispettive analisi di laboratorio, effettuate da un laboratorio accreditato in conformità alla norma UNI EN ISO/IEC 17025 per le relative prove;

c) evitare ogni possibile contaminazione e in particolare l'impollinazione crociata con varietà geneticamente modificate;

d) garantire che le attrezzature e le macchine utilizzate per la semina, la raccolta, il trasporto e la lavorazione siano prive di ogni residuo relativo a operazioni precedenti;

e) garantire che il trasporto delle materie prime e dei prodotti, effettuato con qualsiasi mezzo, non avvenga in promiscuità con prodotti geneticamente modificati;

f) evitare nei centri di deposito e magazzinaggio la contaminazione crociata tramite segregazione e identificazione delle partite o lotti geneticamente non modificati;

g) garantire che la materia prima geneticamente non modificata non sia mescolata con altra materia prima di origine incerta;

h) garantire che i mangimi utilizzati per l'alimentazione di animali destinati alla produzione di prodotti per i quali è richiesto il rilascio del contrassegno non contengano OGM, farine animali, ormoni e antibiotici, fatto salvo quanto previsto dall'art. 2, comma 4 e dall'art. 10;

i) garantire il rispetto delle tecniche di alimentazione previste dal presente regolamento.

2. Se nel processo produttivo è coinvolto un materiale il cui DNA risulta non rilevabile, la rintracciabilità deve essere estesa alle attività precedenti del processo di produzione fino al punto in cui il DNA sia rilevabile e la prova analitica sia quindi significativa.

#### Art. 7.

##### *Obblighi dell'impresa per l'utilizzo del contrassegno*

1. Il titolare o il legale rappresentante dell'impresa che abbia ottenuto il contrassegno ha l'obbligo di:

a) adottare ed eseguire le misure previste dal piano di cui all'art. 6;

b) adempiere all'obbligo di comunicazione previsto dall'art. 84, comma 3, della legge provinciale;

c) comunicare al Servizio provinciale competente ogni variazione al processo di coltivazione, di allevamento e di trasformazione dei relativi prodotti.

2. A seguito delle comunicazioni previste dal comma 1, lettere b) e c), il comitato dispone le verifiche ed assume i conseguenti provvedimenti secondo quanto stabilito dall'art. 84, comma 4, della legge provinciale.

#### Art. 8.

##### *Composizione dei mangimi utilizzati per l'alimentazione degli animali*

1. La composizione dei mangimi utilizzati per l'alimentazione degli animali, destinati alla produzione di prodotti per i quali è richiesto il rilascio del contrassegno, deve essere conforme alle materie prime ed alle sostanze additive elencate dagli allegati B e C.

2. In ogni caso i mangimi impiegati nell'alimentazione degli animali destinati alla produzione di prodotti, per i quali è richiesto, il rilascio del contrassegno, devono provenire da prodotti geneticamente non modificati.

3. Nella composizione dei mangimi utilizzati per l'alimentazione di suini ed avicoli, destinati alla produzione di prodotti per i quali è richiesto il rilascio del contrassegno, possono essere utilizzate, oltre alle materie prime di cui al comma 1, anche quelle elencate dall'allegato D.

#### Art. 9.

##### *Tecnica di alimentazione degli animali*

1. L'alimentazione degli animali da cui si ricavano formaggi con un periodo di stagionatura superiore a sessanta giorni e per i quali è richiesto l'utilizzo del contrassegno, deve prevedere l'esclusione degli insilati di qualsiasi tipo; è tuttavia consentito integrare la razione alimentare giornaliera con mangimi conformi a quanto previsto dall'art. 8 e relativi allegati, in misura non superiore al 50 per cento della razione espressa in peso.

2. L'alimentazione degli animali da cui si ricavano formaggi freschi, latte alimentare, yogurt, carne o altro e per i quali è richiesto l'utilizzo del contrassegno, può prevedere l'integrazione della razione alimentare giornaliera con mangimi conformi a quanto previsto dall'art. 8 e relativi allegati, in misura non superiore al 50 per cento della razione espressa in peso.

3. In ogni caso è consentito il pascolamento.

#### Art. 10.

##### *Disposizioni sull'uso di antibiotici ed ormoni*

1. Fermo restando il divieto di somministrazione di antibiotici ed ormoni previsto dall'art. 85 della legge provinciale, tuttavia in presenza di patologie accertate dal veterinario è consentita la somministrazione di antibiotici ed ormoni; i prodotti derivanti dagli animali trattati non possono essere contrassegnati, per un periodo pari al doppio del tempo di carenza previsto per l'antibiotico o l'ormone utilizzato.

2. Gli animali trattati con antibiotici od ormoni devono essere chiaramente identificati, singolarmente o a gruppi; il responsabile dell'allevamento deve adottare gli accorgimenti necessari per garantire la netta, separazione dei prodotti derivanti dagli animali soggetti a trattamento dalla restante produzione soggetta a contrassegno.

#### Art. 11.

##### *Organismi di certificazione*

1. In relazione a quanto previsto dall'art. 83, comma 2, della legge provinciale, gli organismi di certificazione devono essere accreditati ai sensi della norma UNI CEI EN 45011 da parte di un organismo di accreditamento riconosciuto nell'ambito dell'Organizzazione Europea per l'accreditamento (European Cooperation for Accreditation - EA) o del Forum Internazionale per l'accreditamento (International Accreditation Forum - IAF).

2. Per i prodotti soggetti a certificazione, secondo quanto previsto dall'art. 83, comma 2, della legge provinciale, gli organismi di certificazione devono operare in conformità alle prescrizioni stabilite dagli organismi di accreditamento.

#### Art. 12.

##### *Controlli*

1. L'attività di controllo è esercitata dal servizio provinciale competente sulla base di un piano dei controlli elaborato ed approvato dal comitato.

2. Il personale addetto ai controlli è individuato dal dirigente del servizio provinciale competente ed è munito di apposita tessera di riconoscimento.

3. I controlli sono effettuati presso le strutture aziendali nelle quali si producono e si confezionano i prodotti oggetto di contrassegnazione ai sensi dell'art. 2. Nel caso in cui si tratti di controlli di prodotti certificati di cui all'art. 83, comma 2, della legge provinciale, gli stessi sono effettuati in presenza del personale dell'organismo di certificazione.

4. Il servizio provinciale competente provvede in particolare, in sede di vigilanza, ad accertare:

a) la presenza della documentazione relativa alla identificazione e alla rintracciabilità dei prodotti in tutte le fasi di produzione e confezionamento;

b) l'adozione di tutte le misure necessarie per limitare l'accidentalità o l'inevitabilità tecnica dell'eventuale contaminazione di OGM.

5. Ai fini dei controlli il titolare o il legale rappresentante dell'impresa che abbia ottenuto l'utilizzo del contrassegno deve tenere, presso le strutture aziendali, la documentazione prevista dall'art. 4 e dal comma 4 del presente articolo ed esibirla a richiesta del personale del servizio provinciale competente incaricato del controllo.

6. Qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 83, comma 2, della legge provinciale il Servizio provinciale competente deve accertare in particolare:

a) l'adeguatezza delle modalità di verifica da parte dell'organismo di certificazione;

b) il rispetto da parte dell'organismo di certificazione delle modalità di campionamento;

c) l'effettiva registrazione dell'attività di verifica dell'organismo di certificazione;

d) l'applicazione sull'azienda del piano di controllo elaborato dall'organismo di certificazione.

7. Il servizio provinciale competente può provvedere altresì a prelevare, in sede di vigilanza, campioni da sottoporre ad analisi presso laboratori accreditati in conformità alla norma UNI EN ISO/IEC 17025 per le prove relative.

8. L'incaricato del controllo redige apposito rapporto delle operazioni effettuate e, qualora sia riscontrata la mancata osservanza delle misure previste dall'art. 7, comma 1, o sia accertata la presenza di prodotti che non soddisfano i requisiti richiesti per il lascio del contrassegno, ne dà atto nel rapporto.

9. Il dirigente del Servizio provinciale competente, sulla base delle irregolarità segnalate, può disporre la sospensione all'utilizzo del contrassegno e relazione al comitato sulle attività di controllo effettuate e sui provvedimenti adottati per le valutazioni di competenza del comitato.

10. In relazione alla gravità della violazione degli obblighi, il comitato può confermare la sospensione all'utilizzo del contrassegno disposta dal dirigente del Servizio provinciale competente, fissandone anche la durata.

11. Il comitato ove ravvisi la presenza o l'utilizzo di prodotti OGM, ovvero accerti la mancata osservanza delle misure previste dall'art. 7, comma 1, ovvero rilevi, sulla base dei controlli effettuati, la presenza accidentale di organismi geneticamente modificati negli alimenti e nei mangimi, per più di una volta nel periodo di validità d'uso del contrassegno, dispone la revoca del diritto all'uso del contrassegno.

12. In relazione a quanto previsto dall'art. 85, comma 3, della legge provinciale, le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla carne, al latte e loro derivati ed ai mangimi.

Art. 13.

*Disposizione per l'applicazione delle sanzioni pecuniarie*

1. Il dirigente del Servizio provinciale competente applica le sanzioni pecuniarie previste dall'art. 86, comma 1, della legge provinciale.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, 12 aprile 2006

DELLAI

*Registrato alla Corte dei conti il 17 maggio 2006, registro n. 1, foglio n. 9*

06R0399

## REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
13 giugno 2006, n. 0177/Pres.

**Regolamento per l'attuazione degli interventi regionali previsti per lo sviluppo dei servizi e degli istituti bibliotecari e museali di interesse regionale dal titolo I della legge regionale 18 novembre 1976, n. 60 - Approvazione.**

*(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 27 del 5 luglio 2006)*

IL PRESIDENTE

Viste le disposizioni della legge regionale 18 novembre 1976, n. 60 (Interventi per lo sviluppo dei servizi e degli istituti bibliotecari e museali e per la tutela degli immobili di valore artistico, storico od ambientale, degli archivi storici e dei beni mobili culturali del Friuli-Venezia Giulia), ed in particolare quelle di cui ai capi I, II e V del titolo I, che prevedono l'attuazione di interventi contributivi a sostegno del funzionamento e dello sviluppo degli istituti bibliotecari e museali di interesse regionale nonché dei relativi servizi e per la formazione degli operatori del settore;

Vista la legge regionale 9 marzo 1988, n. 10 (Riordinamento istituzionale della Regione e riconoscimento e devoluzione di funzioni agli enti locali), ed in particolare le disposizioni di cui all'art. 30, che individuano, in materia di biblioteche e musei, le funzioni di livello provinciale e comunale, che sono esercitate dagli enti locali, e le funzioni di interesse regionale, che rimangono invece riservate alla Regione;

Vista altresì la disposizione di cui all'art. 6, comma 102, della legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4 (legge finanziaria 1999), che fissa i requisiti delle biblioteche degli enti locali da considerare di interesse regionale, ferma comunque restando la competenza attribuita alla giunta regionale dal precitato art. 30 della legge regionale n. 10/1988 in ordine al riconoscimento dell'interesse regionale anche nei confronti di ulteriori istituti, caratterizzati dal rilevante valore del patrimonio in essi raccolto e dallo svolgimento di una funzione culturale, scientifica ed educativa a servizio dell'intera collettività regionale;

Viste le disposizioni della legge regionale 24 luglio 1986, n. 30 (Modifiche e integrazioni di leggi regionali operanti nel settore dei beni culturali. Nuovi interventi a favore dell'edilizia bibliotecaria e museale), ed in particolare quelle di cui al capo I, che istituiscono e disciplinano le competenze del comitato regionale per le biblioteche e del comitato regionale per i musei;

Attesa la necessità di definire più puntualmente, in via regolamentare, le modalità procedurali nonché i criteri e gli indirizzi attuativi per la concessione dei contributi previsti dalla citata normativa di cui alla legge regionale n. 60/1976, anche alla luce dell'esperienza applicativa e gestionale maturata nel tempo dagli uffici competenti, e tenendo conto dell'evoluzione registratasi negli ultimi anni nell'assetto e nelle caratteristiche del settore bibliotecario e museale della regione;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), ed in particolare l'art. 30;

Visto l'art. 42 dello statuto di autonomia;

Su conforme deliberazione della giunta regionale 10 giugno 2006, n. 1173;

Decreta:

È approvato il «Regolamento per l'attuazione degli interventi regionali previsti per lo sviluppo dei servizi e degli istituti bibliotecari e museali di interesse regionale dal titolo I della legge regionale 18 novembre 1976, n. 60», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 13 giugno 2006

ILLY

**Regolamento per l'attuazione degli interventi regionali previsti per lo sviluppo dei servizi e degli istituti bibliotecari e museali di interesse regionale dal titolo I della legge regionale 18 novembre 1976, n. 60**

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

*Finalità e ambito di applicazione*

1. Il presente regolamento, ai sensi dell'art. 30, comma 1, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), definisce i criteri e le modalità per l'attuazione degli interventi regionali previsti a sostegno del funzionamento e dello sviluppo degli istituti bibliotecari e museali di interesse regionale nonché dei relativi servizi e per la formazione degli operatori del settore dal titolo I, capi I, II e V, della legge regionale 18 novembre 1976, n. 60 (interventi per lo sviluppo dei servizi e degli istituti bibliotecari e museali e per la tutela degli immobili di valore artistico, storico od ambientale, degli archivi storici e dei beni mobili culturali del Friuli-Venezia Giulia), di seguito chiamata legge.

## Art. 2.

*Oggetto e destinatari degli interventi*

1. Gli interventi di cui all'art. 1 sono attuati mediante la concessione di contributi destinati a promuovere e sostenere:

- a) l'istituzione, il funzionamento e lo sviluppo delle biblioteche di interesse regionale;
- b) l'istituzione, il funzionamento e lo sviluppo dei musei di interesse regionale;
- c) l'organizzazione e lo svolgimento di corsi di formazione specialistica e di aggiornamento professionale rivolti al personale operante nelle biblioteche e nei musei, finalizzati al miglioramento dell'offerta dei servizi bibliotecari e museali di interesse locale e regionale.

2. Ai fini del presente regolamento, si intendono per biblioteche di interesse regionale le seguenti:

- a) le biblioteche dei comuni con più di 15.000 abitanti, nonché quelle degli enti locali che svolgono funzioni di centro di sistema bibliotecario a servizio di un bacino territoriale superiore a 15.000 abitanti, ovvero a 10.000 abitanti in ambito territoriale montano;
- b) le biblioteche riconosciute tali dalla giunta regionale su parere del comitato regionale per le biblioteche di cui agli articoli 1 e 2 della legge regionale 24 luglio 1986, n. 30 (modifiche e integrazioni di leggi regionali operanti nel settore dei beni culturali. Nuovi interventi a favore dell'edilizia bibliotecaria e museale), in considerazione del rilevante valore del patrimonio bibliografico in esse raccolto e della loro funzione culturale, scientifica, educativa a servizio dell'intera collettività regionale, distinte in:

- 1) biblioteche di conservazione;
- 2) biblioteche specializzate;
- 3) altre biblioteche (biblioteche speciali).

3. Ai fini del presente regolamento, si intendono per musei di interesse regionale i seguenti:

- a) i musei classificati come multipli o grandi, ai sensi dell'art. 17 della legge;
- b) i musei riconosciuti tali dalla giunta regionale su parere del comitato regionale per i musei di cui agli articoli 1 e 3 della legge regionale n. 30/1986, in considerazione del rilevante valore del patrimonio artistico, storico o documentale in essi raccolto e della loro funzione culturale, scientifica, educativa a servizio dell'intera collettività regionale.

4. Possono accedere ai contributi di cui al comma 1:

- a) gli enti locali proprietari, singoli od organizzati in consorzio o in una delle forme associative previste dalla legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1;
- b) enti ecclesiastici, persone giuridiche, istituzioni pubbliche e private, fondazioni e associazioni non riconosciute nonché cooperative, con riferimento alle biblioteche e ai musei da essi gestiti ed aperti al pubblico.

*Capo II*

## PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO

## Art. 3.

*Termine per la presentazione delle domande*

1. Le domande di contributo sono presentate alla direzione centrale istruzione, cultura sport e pace - Servizio conservazione patrimonio culturale e gestione centro regionale di catalogazione e restauro dei beni culturali, di seguito denominato servizio, entro il termine del 31 gennaio dell'anno cui esse si riferiscono, fatto salvo quanto stabilito dall'art. 6, commi 2 e 3 della legge regionale n. 7/2000.

2. Le domande che pervengono oltre al termine di cui al comma 1 non sono prese in considerazione e vengono archiviate. Dell'archiviazione viene data comunicazione all'interessato.

## Art. 4.

*Modalità di presentazione delle domande*

1. Le domande di cui all'art. 3 sono redatte in conformità ai modelli di cui agli allegati A, B e C, facenti parte integrante del presente regolamento, e sono sottoscritte dal legale rappresentante dell'ente interessato ovvero, trattandosi di domande presentate dagli enti locali, dal soggetto legittimato secondo l'ordinamento interno dell'ente proprietario.

2. Le domande dirette all'ottenimento dei contributi di cui all'art. 2, comma 1, lettere a) e b) sono corredate della seguente documentazione:

- a) programma delle attività, con specifica illustrazione delle singole iniziative che si prevede di realizzare e dei servizi da prestare al pubblico nell'anno per il quale è presentata la domanda, con riferimento alla biblioteca o al museo per il quale viene richiesto il contributo;
- b) preventivo delle spese previste per l'attuazione del programma di cui alla lettera a), articolato nelle singole voci di spesa, con riferimento alla tipologia indicata agli articoli 5 e 6;
- c) relazione illustrante le attività e le iniziative svolte nell'anno precedente, comprensiva degli elementi descrittivi delle condizioni, delle modalità e dell'ampiezza della fruizione da parte del pubblico;
- d) nel caso di domande presentate dagli enti locali, estratto del bilancio di previsione e della relazione previsionale e programmatica per l'anno di riferimento, dal quale risultino stanziati congrue risorse finalizzate al funzionamento e allo sviluppo della biblioteca o del museo per il quale viene richiesto il contributo;
- e) nel caso di domande presentate dagli enti di cui all'art. 2, comma 4:

- 1) dichiarazione del legale rappresentante, attestante la proprietà della biblioteca o del museo ovvero il titolo legittimante della gestione della struttura stessa, nonché, nel caso di biblioteca, l'apertura gratuita al pubblico;
- 2) atto costitutivo e statuto, nonché composizione degli organi sociali, nel caso di domande presentate da soggetti privati.

3. Le domande dirette all'ottenimento dei contributi di cui all'art. 2, comma 1, lettera c) sono corredate dalla seguente documentazione:

- a) ordinamento e programma analitico dell'iniziativa corsuale con specifico riferimento a:
  - 1) articolazione delle materie con indicazione delle unità didattiche e delle metodologie didattiche;
  - 2) requisiti di qualificazione dei docenti in relazione agli obiettivi specifici del corso;
  - 3) requisiti di ammissione dei partecipanti;
- b) preventivo delle spese previste, articolato nelle singole voci di spesa, con riferimento alla tipologia indicata all'art. 8.

4. In caso di documentazione incompleta, il servizio può richiedere per una sola volta l'integrazione degli atti o dei documenti necessari ai fini istruttori. Il termine del procedimento resta sospeso fino alla presentazione degli atti integrativi richiesti. Qualora questi non pervengano entro trenta giorni dalla richiesta, il procedimento si conclude negativamente.

*Capo III*

## ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE

## Art. 5.

*Spese ammissibili ai contributi per le biblioteche di interesse regionale*

1. Sono ammissibili ai contributi previsti per le biblioteche di interesse regionale dall'art. 2, comma 1, lettera a) le spese aventi ad oggetto:

- a) l'acquisto di libri, riviste, periodici, giornali e altri mezzi e sussidi di informazione e documentazione, anche su supporti informatici, nonché le relative apparecchiature
- b) la manutenzione, la conservazione, l'integrità, la sicurezza, la rilegatura ed il restauro del materiale bibliografico e documentario;
- c) lavori di schedatura, catalogazione e ordinamento del materiale bibliografico e documentario;

d) l'acquisizione, la tutela e la valorizzazione di testimonianze e documenti di interesse locale, anche attraverso la digitalizzazione e l'editoria elettronica;

e) l'acquisto di attrezzature, macchine e arredi funzionali alla conservazione e alla fruizione del patrimonio bibliografico;

f) lo svolgimento e la pubblicazione di studi e ricerche promossi e curati dalla biblioteca;

g) l'organizzazione e l'allestimento di mostre bibliografiche, storiche e artistiche, nonché l'attuazione di altre iniziative culturali e didattiche, specialmente intese alla diffusione della lettura.

2. Sono inoltre ammissibili anche le spese destinate alla corresponsione della retribuzione del personale indispensabile per il funzionamento degli istituti bibliotecari stessi, nel limite massimo del 50% dell'importo totale delle spese ammesse per le finalità di cui al comma 1.

#### Art. 6.

##### *Spese ammissibili ai contributi per i musei di interesse regionale*

1. Sono ammissibili ai contributi previsti per i musei di interesse regionale dall'art. 2, comma 1, lettera b) le spese aventi ad oggetto:

a) la conservazione, il restauro e l'incremento delle collezioni e delle raccolte;

b) lavori di catalogazione e ordinamento del materiale;

c) l'organizzazione e l'allestimento di mostre scientifiche e divulgative;

d) l'attuazione di iniziative culturali e didattiche;

e) la pubblicazione di cataloghi e monografie sul patrimonio e sull'attività del museo;

f) l'acquisto di attrezzature, macchine e arredi, nonché di apparecchiature per la custodia e la sicurezza delle collezioni e delle raccolte;

g) l'acquisizione, la tutela e la valorizzazione di testimonianze e documenti d'interesse locale;

2. Sono inoltre ammissibili anche le spese destinate alla corresponsione della retribuzione del personale straordinario destinato a progetti finalizzati di valorizzazione e, limitatamente ai musei privati, del personale necessario a garantire l'apertura al pubblico, nel limite massimo del 50% dell'importo totale delle spese ammesse per le finalità di cui al comma 1.

#### Art. 7.

##### *Valutazione delle iniziative per la formazione degli operatori del settore*

1. Ai fini dell'ammissibilità ai contributi previsti per la formazione degli operatori del settore dall'art. 2, comma 1, lettera c), l'ordinamento ed il programma dei corsi che formano oggetto delle iniziative proposte sono preliminarmente valutati, in relazione all'ambito cui attengono, dal comitato regionale per i musei ovvero dal comitato regionale per le biblioteche.

#### Art. 8.

##### *Spese ammissibili ai contributi per la formazione degli operatori del settore*

1. Sono ammissibili ai contributi previsti per la formazione degli operatori dall'art. 2, comma 1, lettera c) le spese aventi ad oggetto:

a) compensi e rimborsi per docenze e tutoraggio;

b) spese per materiali didattici e di segreteria.

#### Art. 9.

##### *Criteri di determinazione dell'entità dei contributi*

1. Ai fini della determinazione dell'entità dei contributi concedibili ai singoli soggetti ammessi, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettere a) e b), si applicano i seguenti criteri:

a) una quota non inferiore al 20% della dotazione dello stanziamento è riservata agli enti locali proprietari ammessi e viene ripartita in misura proporzionale all'entità delle risorse stanziare da ciascuno di essi, nell'anno per il quale è richiesto il contributo, a favore del rispettivo istituto bibliotecario o museale;

b) la rimanente parte della dotazione di stanziamento viene così ripartita:

1) una quota pari al 50% tenendo conto della categoria in cui i musei sono classificati ovvero, per le biblioteche, del numero dei rispettivi punti di distribuzione e di servizio aperti sul territorio o delle biblioteche minori da esse coordinate;

2) una quota pari al 50% tenendo conto della consistenza e della qualità del patrimonio museale o bibliotecario e della funzione culturale svolta dagli istituti, mediante l'applicazione degli indicatori di qualità di cui al comma 2.

2. Ai fini della valutazione degli elementi di cui al comma 1, lettera b), punto 2), sono individuati i seguenti indicatori di qualità:

a) il livello delle funzioni di conservazione e valorizzazione del patrimonio bibliotecario e museale nonché di promozione delle attività di studio, didattiche e di divulgazione della conoscenza, come previste per l'anno per il quale è richiesto il contributo e come svolte nell'anno precedente;

b) l'impatto e la portata delle nuove iniziative proposte nell'ambito territoriale di riferimento, nonché la loro finalizzazione o coerenza con l'obiettivo dello sviluppo di servizi di rete;

c) il volume di attività posto in essere nell'anno precedente rispetto a quello per il quale viene richiesto il contributo, quale risultante in particolare dal numero e dal grado di specializzazione del personale addetto, dall'entità e dal livello di organizzazione delle risorse strumentali impiegate, dal numero e dalle caratteristiche dei fruitori coinvolti, nonché dal numero e dalla natura delle iniziative di diffusione e documentazione, quali rassegne, convegni e pubblicazioni, anche prodotte mediante l'editoria elettronica.

3. La misura del contributo concedibile per ogni istituto bibliotecario e museale, determinata dalla somma degli importi risultanti dall'applicazione dei criteri di cui al comma 1, non può comunque eccedere il 90% dell'importo complessivo delle spese riconosciute ammissibili, come determinato ai sensi degli articoli 5 e 6, al netto della parte eventualmente coperta da altre fonti di finanziamento, e il 15% dell'ammontare complessivo delle risorse annuali disponibili.

4. Alla determinazione dell'entità dei contributi concedibili ai soggetti ammessi, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera c), per le singole iniziative di formazione degli operatori del settore, si provvede tenendo conto delle caratteristiche qualitative e dimensionali delle iniziative stesse, come risultanti dagli elementi di cui all'art. 4, comma 3, entro il limite massimo del 90% dell'importo complessivo delle spese riconosciute ammissibili, come determinato ai sensi dell'art. 8.

#### Capo IV

##### CONCESSIONE E RENDICONTAZIONE DEI CONTRIBUTI

#### Art. 10.

##### *Modalità di concessione e di rendicontazione*

1. Con il decreto di concessione può essere erogato, a titolo di anticipo, un importo pari all'80% del contributo concesso.

2. L'importo rimanente viene erogato a seguito della presentazione, da parte del beneficiario, della documentazione giustificativa della spesa di cui al comma 3.

3. Ai fini della rendicontazione il beneficiario presenta, entro e non oltre il mese di febbraio dell'anno successivo, la documentazione giustificativa della spesa, come prevista dagli articoli 41, 42 e 43 della legge regionale n. 7/2000, nonché l'ulteriore documentazione eventualmente prescritta con il decreto medesimo.

#### Art. 11.

##### *Controlli, revocche dell'erogazione e restituzione degli importi erogati*

1. Sono sottoposti a verifica ispettiva, con specifico riferimento al riscontro analitico della documentazione attestante l'impiego dei contributi erogati, tutti i soggetti beneficiari di importi superiori al 10% dell'ammontare delle risorse stanziare nell'esercizio in cui i contributi sono stati concessi.

2. Nelle medesime forme, sono sottoposti a verifica ispettiva a campione i beneficiari di contributi di importo uguale o inferiore alla misura indicata al comma 1.

3. Qualora il beneficiario non sia in grado di rendicontare il contributo ricevuto nel termine e secondo le modalità indicate dall'art. 10, il responsabile del procedimento provvede a revocare il contributo concesso ed a richiedere la restituzione delle somme erogate, secondo le modalità previste dagli articoli 49 e 50 della legge regionale n. 7/2000.

#### Capo V

#### DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

#### Art. 12.

##### Modifiche della modulistica

1. Eventuali modifiche e integrazioni dei modelli di cui agli allegati A, B e C, previsti per la redazione delle domande di contributo dall'art. 4, sono disposte con decreto del direttore centrale, da pubblicare nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

#### Art. 13.

##### Disposizione di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le norme della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso).

#### Art. 14.

##### Disposizioni transitorie

1. In via di prima applicazione sono fatte salve le domande presentate entro il termine di cui all'art. 3, comma 1, ancorché non redatte in conformità ai modelli previsti dall'art. 4, purché integrate, ove necessario, dalla documentazione indicata all'articolo medesimo entro il termine di venti giorni dalla richiesta del servizio.

#### Art. 15.

##### Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto, il *Presidente*: ILLY

(*Omissis*)

06R0417

#### DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 13 giugno 2006, n. 0178/Pres.

**Regolamento concernente le modalità per la concessione delle sovvenzioni e i criteri per la ripartizione delle relative risorse destinate a favore degli enti riconosciuti ai sensi dell'art. 8, comma 2, lettera b) e comma 2-bis della legge regionale 22 marzo 1996, n. 15, recante norme per la tutela e la promozione della lingua e della cultura friulane - Approvazione.**

(Pubblicato nel *Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia* n. 27 del 5 luglio 2006)

#### IL PRESIDENTE

Visto l'art. 8 della legge regionale 22 marzo 1996, n. 15, recante norme per la tutela e la promozione della lingua e della cultura friulane, come modificato da ultimo dall'art. 6, legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1 (legge finanziaria 2003), ed in particolare la disposizione di cui al comma 2, lettera b), in base alla quale l'amministrazione regionale è autorizzata a sostenere mediante sovvenzioni annuali l'attività degli enti associativi e istituzionali riconosciuti di preminente interesse per la qualificata attività da essi svolta a livello regionale in tale settore, nonché la disposizione di cui al comma 2-bis, in base alla quale l'elenco degli enti riconosciuti definito dalla legge stessa può essere modificato e aggiornato dalla giunta regionale, sentito l'organismo di politica linguistica per il friulano;

Vista la legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (legge finanziaria 2005), che ha determinato l'ammontare globale delle risorse finanziarie destinate a tutto il complesso degli enti riconosciuti, senza indicare l'importo previsto per ciascuno di essi;

Vista la legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (legge finanziaria 2006), che ha continuato a prevedere una dotazione finanziaria complessiva indifferenziata per tutti gli enti compresi nel citato elenco, imputandola ad un unico capitolo di spesa;

Considerato che si è in tal modo determinata la necessità di provvedere in via amministrativa alla ripartizione delle risorse così stanziata tra i diversi enti riconosciuti;

Ravvisata pertanto l'esigenza di stabilire in via regolamentare i criteri che presidono a detta ripartizione, definendo al contempo anche le modalità procedurali per la concessione delle relative sovvenzioni;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (testo unico in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso), ed in particolare l'art. 30;

Visto l'art. 42 dello statuto di autonomia;

Su conforme deliberazione della giunta regionale 1° giugno 2006, n. 1172;

Decreta:

È approvato il «Regolamento concernente le modalità per la concessione delle sovvenzioni e i criteri per la ripartizione delle relative risorse, destinate a favore degli enti riconosciuti ai sensi dell'art. 8, comma 2, lettera b) e comma 2-bis della legge regionale 22 marzo 1996, n. 15, recante norme per la tutela e la promozione della lingua e della cultura friulane», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 13 giugno 2006

ILLY

**Regolamento concernente le modalità per la concessione delle sovvenzioni e i criteri per la ripartizione delle relative risorse, destinate a favore degli enti riconosciuti ai sensi dell'art. 8, comma 2, lettera b) e comma 2-bis della legge regionale 22 marzo 1996, n. 15, recante norme per la tutela e la promozione della lingua e della cultura friulane.**

#### Art. 1.

##### Finalità

1. Il presente regolamento definisce i criteri e le modalità procedurali per la concessione delle sovvenzioni previste a sostegno dell'attività degli enti associativi ed istituzionali cui la Regione riconosce una speciale funzione per la conservazione, diffusione e valorizzazione della lingua e della cultura friulane, ai sensi dell'art. 8, comma 2, lettera b) e comma 2-bis della legge regionale 22 marzo 1996, n. 15, come modificato da ultimo dall'art. 6, comma 80, della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1 (legge finanziaria 2003).

#### Art. 2.

##### Criteri di valutazione delle dimensioni e dell'attività degli enti

1. Ai fini della determinazione dell'entità della sovvenzione da assegnare agli enti riconosciuti di cui all'art. 1 si tiene conto delle loro dimensioni nonché dell'ampiezza e del livello qualitativo dell'attività da essi svolta, distinguendoli, in relazione al loro ambito di operatività, nelle seguenti categorie:

a) enti, istituzioni, associazioni e altri organismi non aventi carattere pubblico e senza fini di lucro che, disponendo di un'adeguata organizzazione, svolgono un'attività qualificata a livello regionale per la conservazione e valorizzazione della lingua e della cultura friulane, di seguito chiamati enti gestori di attività culturali;

b) enti, istituzioni, associazioni e altri organismi non aventi carattere pubblico e senza fini di lucro, nonché società editoriali, i quali, disponendo di un'adeguata organizzazione, offrono un servizio qualificato espressamente rivolto a soddisfare la domanda di valorizzazione della lingua e della cultura friulane nei settori dell'editoria e dell'informazione, di seguito chiamati enti organizzatori di iniziative editoriali.

2. Costituiscono elementi per la valutazione della dimensione degli enti di cui al comma 1 l'ampiezza e l'articolazione dell'organizzazione, avuto riguardo al numero dei soggetti associati o aderenti, alla dotazione strutturale ed all'assetto patrimoniale, con particolare riferimento alle entrate derivanti dallo svolgimento dell'attività propria e dall'apporto di altri soggetti.

3. Costituiscono elementi per la valutazione del livello qualitativo e dell'ampiezza dell'attività degli enti gestori di attività culturali:

a) la rilevanza qualitativa della produzione culturale e delle prestazioni professionali fornite;

b) l'impatto dell'attività svolta e proposta ai fini della valorizzazione della lingua e della cultura friulane, con particolare riferimento al numero delle iniziative organizzate, alla loro frequenza e continuità, al loro ambito di attrazione ed al grado di coinvolgimento della comunità friulana;

c) la presenza di strumenti di documentazione dell'attività svolta, anche a carattere permanente e di tipo informatico, quali atti, pubblicazioni, bollettini, pagine web;

d) il grado di utilizzo della lingua friulana nel complesso delle attività svolte.

4. Costituiscono elementi per la valutazione del livello qualitativo e dell'ampiezza dell'attività degli enti organizzatori di iniziative editoriali:

a) l'impatto delle iniziative editoriali ed informative ai fini della valorizzazione della lingua e della cultura friulane, avuto riguardo alla loro diffusione territoriale e al grado di coinvolgimento della comunità friulana;

b) il livello di approfondimento delle tematiche e dei problemi trattati;

c) la qualità formale, sotto il profilo della veste grafica ed espositiva, delle iniziative editoriali ed informative svolte;

d) l'assenza o la ridotta incidenza percentuale degli introiti derivanti dalla pubblicità nell'ambito delle iniziative dirette a favore della valorizzazione della lingua e della cultura friulane;

e) il grado di utilizzo della lingua friulana nel complesso delle iniziative editoriali e informative dell'ente.

#### Art. 3.

##### *Termini e modalità di presentazione delle domande*

1. Gli enti riconosciuti che intendono accedere alle sovvenzioni presentano apposita domanda alla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia - Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace - Servizio identità linguistiche, culturali e coregionali all'estero, di seguito chiamato Servizio, entro il 31 gennaio di ogni anno, fatto salvo quanto stabilito dall'art. 6, commi 2 e 3 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

2. La domanda, redatta su carta legale e sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente, deve essere corredata della seguente documentazione:

a) programma delle attività previste dell'ente per l'anno in corso a favore della valorizzazione della lingua e della cultura friulane;

b) bilancio preventivo complessivo dell'ente;

c) relazione riassuntiva dell'attività svolta nell'anno precedente a favore della valorizzazione della lingua e della cultura friulane;

d) conto consuntivo complessivo dell'ente;

e) atto costitutivo e statuto in copia, nonché composizione degli organi sociali, se non già risultanti agli atti del servizio.

3. Le domande che pervengono oltre al termine di cui al comma 1 non sono prese in considerazione e vengono archiviate. Dell'archiviazione viene data comunicazione all'ente interessato.

4. La documentazione di cui alla lettera d) del comma 2 può essere inoltrata anche successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande, su istanza motivata del soggetto richiedente.

5. In caso di documentazione incompleta, il servizio può richiedere per una sola volta l'integrazione degli atti o dei documenti necessari ai fini istruttori. Il termine del procedimento resta sospeso fino alla presentazione degli atti integrativi richiesti. Qualora questi non pervengano entro trenta giorni dalla richiesta, il procedimento si conclude negativamente.

#### Art. 4.

##### *Istruttoria*

1. Sono ammesse all'istruttoria le domande pervenute entro i termini indicati all'art. 3 e corredate da tutti gli elementi di documentazione ivi previsti.

2. L'istruttoria si articola nelle seguenti fasi:

a) accertamento del possesso dei requisiti formali di ammissibilità delle domande;

b) valutazione delle dimensioni e dell'attività degli enti richiedenti, in applicazione dei criteri di cui all'art. 2 ed acquisito il parere dell'ARLEF - Agenzie regional pe lenghe furlane/Agenzia regionale per la lingua friulana, la quale si esprime sui contenuti dei programmi di attività proposti, in particolare per quanto riguarda la loro qualità ed il loro impatto nei confronti della comunità friulana;

c) determinazione dell'entità della sovvenzione da assegnare a ciascun ente richiedente.

3. Le sovvenzioni da assegnare a ciascun ente sono determinate come di seguito indicato:

a) una quota pari al 40% della dotazione dello stanziamento viene ripartita in misura uguale fra tutti gli enti ammessi;

b) la rimanente parte della dotazione di stanziamento viene ripartita fra gli enti stessi in base alla valutazione di cui al comma 2, lettera b).

#### Art. 5.

##### *Concessione, erogazione e rendicontazione*

1. Le sovvenzioni sono erogate in un'unica soluzione anticipata all'atto della concessione.

2. Il provvedimento di concessione è emesso con l'espressa riserva che la sovvenzione è oggetto di revoca o rideterminazione qualora, a conclusione del successivo procedimento amministrativo di verifica della documentazione presentata a rendiconto dell'attività realizzata nell'esercizio precedente, venga rilevato un impiego dei fondi non corrispondente alle disposizioni legislative vigenti in materia e alle condizioni eventualmente fissate con il provvedimento medesimo.

3. I beneficiari della sovvenzione sono tenuti a presentare, entro il termine del 28 febbraio dell'anno successivo, eventualmente prorogato su richiesta motivata, la documentazione giustificativa della spesa come prevista dagli articoli 41, 41-bis e 43 della legge regionale n. 7/2000.

4. La mancata, irregolare o insufficiente rendicontazione della sovvenzione ricevuta, accertata nell'ambito del procedimento di verifica da parte del servizio, comporta la revoca totale o parziale della sovvenzione stessa.

#### Art. 6.

##### *Disposizioni transitorie*

1. In via di prima applicazione il termine di presentazione delle domande è fissato al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

2. Sono comunque fatte salve le domande già presentate, integrate, ove necessario, dalla documentazione prevista dall'art. 3, entro il termine di cui al comma 1.

#### Art. 7.

##### *Entrata in vigore*

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto, il *Presidente*: ILLY

06R0418

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
13 giugno 2006, n. 0179/Pres.

**Regolamento per la concessione dei contributi previsti per la tutela e la valorizzazione del patrimonio linguistico e culturale delle comunità locali di cultura germanofona dall'art. 6, commi 40, 41 e 41-bis della legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4 (legge finanziaria 1999). Approvazione.**

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale  
della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 27 del 5 luglio 2006)

IL PRESIDENTE

Viste le disposizioni di cui all'art. 6, commi 40, 41 e 41-bis, della legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4 (legge finanziaria 1999), che autorizzano l'amministrazione regionale a sostenere la realizzazione di progetti mirati di tutela e valorizzazione del patrimonio linguistico e culturale delle comunità locali di cultura germanofona del Friuli-Venezia Giulia, mediante la concessione di contributi agli enti locali, alle associazioni ed agli organismi culturali senza fine di lucro che promuovono, per tali finalità, specifiche iniziative di ricerca, didattiche, di produzione editoriale e di audiovisivi, nonché di divulgazione culturale e di spettacolo;

Attesa la necessità di definire più puntualmente, in via regolamentare, i criteri e le modalità procedurali per la gestione dei summenzionati interventi;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), ed in particolare l'art. 30;

Visto l'art. 42 dello statuto di autonomia;

Su conforme deliberazione della giunta regionale 10 giugno 2006, n. 1175;

Decreta:

È approvato il «Regolamento per la concessione dei contributi previsti per la tutela e valorizzazione del patrimonio linguistico e culturale delle comunità locali di cultura germanofona dall'art. 6, commi 40, 41 e 41-bis, della legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4 (legge finanziaria 1999)», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 13 giugno 2006

ILLY

**Regolamento per la concessione dei contributi previsti per la tutela e valorizzazione del patrimonio linguistico e culturale delle comunità locali di cultura germanofona dall'art. 6, commi 40, 41 e 41-bis della legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4 (legge finanziaria 1999).**

Art. 1.

*Finalità*

1. Il presente regolamento definisce, ai sensi dell'art. 30, comma 1, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), i criteri e le modalità per la concessione dei contributi previsti dall'art. 6, commi 40, 41 e 41-bis, della legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4 (legge finanziaria 1999) per la realizzazione di progetti mirati di tutela e valorizzazione del patrimonio linguistico e culturale delle comunità locali di cultura germanofona del Friuli-Venezia Giulia.

Art. 2.

*Soggetti destinatari e iniziative ammissibili*

1. Sono ammessi ai contributi di cui all'art. 1 gli enti locali, le associazioni e gli organismi culturali senza fine di lucro che promuovono, per le finalità di cui all'articolo medesimo, specifiche iniziative di ricerca, didattiche, di produzione editoriale e di audiovisivi, nonché di divulgazione culturale e di spettacolo.

2. Ai fini del presente regolamento, sono da intendersi comunità locali di cultura germanofona le comunità di lingua tedesca, comprese le varietà saurana e timavese, stabilite nel territorio dei comuni di Sauris, Paluzza (frazione di Timau), Tarvisio, Malborghetto-Valbruna e Pontebba.

Art. 3.

*Termine e modalità per la presentazione delle domande*

1. Le domande di contributo, sottoscritte dal legale rappresentante, redatte in conformità ai modelli di cui all'allegato A e all'allegato B, facenti parte integrante del presente regolamento, sono presentate alla direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace - Servizio identità linguistiche, culturali e corregionali all'estero, di seguito chiamato servizio, entro il termine del 31 gennaio di ogni anno per le iniziative da svolgersi nell'anno stesso, fatto salvo quanto stabilito dall'art. 6 della legge regionale n. 7/2000.

2. Le domande sono corredate della seguente documentazione:

a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto, se non già in possesso del servizio, nonché composizione degli organi sociali, nel caso di associazioni od organismi culturali senza fine di lucro;

b) relazione illustrativa analitica delle iniziative progettuali per le quali viene richiesto il contributo, con l'indicazione dei risultati attesi dalla loro realizzazione;

c) preventivo di massima della spesa prevista, con l'indicazione delle previsioni di copertura finanziaria derivante da altre fonti di finanziamento.

3. Le domande che pervengono oltre il termine di cui al comma 1 non sono prese in considerazione e vengono archiviate. Dell'archiviazione viene data comunicazione al soggetto interessato.

4. Eventuali modifiche ed integrazioni dei modelli di cui all'allegato A e all'allegato B previsti dal comma 1 sono disposte con decreto del direttore centrale istruzione, cultura, sport e pace, da pubblicare nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Art. 4.

*Istruttoria delle domande di contributo*

1. L'istruttoria delle domande regolarmente pervenute si articola nelle seguenti fasi:

a) accertamento del rispetto dei requisiti formali di ammissibilità;

b) determinazione, per ciascuna delle domande accolte, della spesa ammissibile a contributo;

c) fissazione della misura massima del contributo da assegnare a ciascuna iniziativa progettuale ammessa e determinazione dell'ordine di priorità nel soddisfacimento delle domande.

Art. 5.

*Determinazione della spesa ammissibile*

1. Per ciascuna iniziativa progettuale riconosciuta ammissibile ai sensi dell'art. 3 si procede alla individuazione delle voci di spesa ammissibili a contributo sulla base della verifica di coerenza e congruità delle previsioni recate dalla relazione illustrativa del progetto e dal preventivo di spesa e tenendo conto delle contestuali ulteriori previsioni di copertura finanziaria, indicate dal soggetto proponente.

2. Ai fini della verifica di coerenza e congruità di cui al comma 1 si tiene conto, ove possibile, della documentazione relativa ad iniziative precedentemente svolte dal soggetto proponente, con particolare riguardo ad iniziative confrontabili con altre iniziative portate a compimento con il supporto di finanziamenti pubblici.

3. Sono ammissibili a contributo le spese direttamente inerenti alla promozione e alla realizzazione dell'iniziativa progettuale, ivi comprese, entro il limite massimo del 20% del contributo assegnato, le spese per l'acquisizione di beni ed attrezzature durevoli nonché, entro il limite massimo del 10% del contributo assegnato, le spese generali di funzionamento sostenute dal soggetto richiedente.

4. Non sono in nessun caso ammesse le spese per imprevisti e le spese voluttuarie.

## Art. 6.

*Fissazione della misura dei contributi da assegnare e determinazione dell'ordine di priorità nel soddisfacimento delle domande*

1. La misura del contributo da assegnare a ciascuna iniziativa progettuale è fissata con riferimento all'importo delle spese riconosciute ammissibili, fino alla misura massima del 90%.

2. In caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto all'ammontare complessivo del fabbisogno individuato per soddisfare le domande ammissibili a contributo, si provvede ad individuare tra le domande medesime quelle che risultano maggiormente rilevanti agli effetti del pieno conseguimento degli obiettivi indicati dalla legge, sulla base dei seguenti criteri:

a) livello qualitativo dell'iniziativa progettuale proposta in relazione all'obiettivo della valorizzazione del patrimonio linguistico e culturale delle comunità locali di cui all'art. 2, comma 2;

b) grado dell'impatto dell'iniziativa progettuale nei confronti delle comunità medesime;

c) particolare specializzazione e l'esperienza acquisita dal soggetto proponente nel settore specifico in cui si colloca la singola iniziativa progettuale.

3. Sono comunque valutate prioritariamente le iniziative progettuali che comportano, ai fini della loro realizzazione, l'uso della lingua delle comunità germanofone.

## Art. 7.

*Commissione consultiva per le comunità germanofone*

1. A conclusione dell'istruttoria, il servizio predispone un'ipotesi di riparto delle risorse disponibili, che viene sottoposta all'esame di un'apposita commissione, denominata commissione consultiva per le comunità germanofone, la quale esprime parere sull'applicazione dei criteri di cui all'art. 6.

2. La commissione di cui al comma 1 è costituita con decreto del Presidente della Regione ed è composta dall'assessore regionale competente in materia di minoranze linguistiche, o da un suo delegato, che la presiede, da due esperti designati congiuntamente dai comuni indicati all'art. 2, comma 2, sentite le associazioni e gli organismi culturali operanti in materia di cultura germanofona nell'ambito dei rispettivi territori, e da un esperto designato dall'assessore regionale medesimo.

## Art. 8.

*Assegnazione del contributo*

1. Il responsabile del procedimento comunica l'esito dell'istruttoria al soggetto individuato quale destinatario del contributo e richiede contestualmente una dichiarazione di accettazione del contributo stesso, accompagnata dal preventivo particolare di spesa per l'impiego del medesimo, fissando un termine per la risposta.

2. La dichiarazione di cui al comma 1 è condizione per la concessione del contributo e ha l'effetto di impegnare l'assegnatario alla copertura della quota di spesa ammissibile che eccede il contributo assegnato.

## Art. 9.

*Concessione ed erogazione del contributo*

1. Il responsabile del procedimento, acquisita la dichiarazione e il preventivo particolare di cui all'art. 8, provvede con proprio decreto alla concessione del contributo assegnato.

2. All'erogazione del contributo si può provvedere in via anticipata, entro il limite dell'80% dell'importo concesso.

3. Il saldo del contributo è liquidato ad avvenuta presentazione del rendiconto, ai sensi dell'art. 10, unitamente a una relazione descrittiva dell'iniziativa svolta.

## Art. 10.

*Rendicontazione del contributo*

1. Per la rendicontazione del contributo il beneficiario produce, entro il termine fissato dal decreto di concessione, eventualmente prorogato su richiesta motivata, la documentazione giustificativa delle spese sostenute, ai sensi degli articoli 42 e 43 della legge regionale n. 7/2000.

2. In sede di rendicontazione sono inoltre indicati tutti gli altri contributi pubblici eventualmente ottenuti per la stessa iniziativa; il contributo è definitivamente determinato nella misura di cui all'art. 6, comma 1, con riferimento alle spese rimaste effettivamente a carico del beneficiario.

3. Con specifico riferimento al riscontro della documentazione attestante l'impiego dei contributi erogati, l'amministrazione regionale dispone, con verifiche a campione, opportuni controlli ispettivi e può chiedere la presentazione di documenti o di chiarimenti.

4. La mancata, irregolare o insufficiente rendicontazione del contributo ricevuto, accertata nell'ambito del procedimento di verifica da parte degli uffici, comporta la revoca totale o parziale dello stesso.

## Art. 11.

*Norma di rinvio*

1. Per quanto non previsto espressamente dal presente regolamento, si applicano le norme della legge regionale n. 7/2000.

## Art. 12.

*Disposizioni transitorie*

1. In via di prima applicazione sono fatte salve le domande presentate entro il termine di cui all'art. 3, comma 1, ancorché non redatte in conformità al modello ivi previsto, purché integrate, ove necessario, dalla documentazione indicata all'articolo medesimo entro il termine di venti giorni dalla richiesta del servizio.

## Art. 13.

*Entrata in vigore*

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto, il Presidente: ILLY

(Omissis)

06R0419

**REGIONE VENETO**

LEGGE REGIONALE 30 giugno 2006, n. 8.

**Iniziativa di sostegno alla produzione e all'utilizzo di biomasse legnose per scopi energetici.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 60 del 4 luglio 2006)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

TITOLO I

Finalità ed oggetto della legge

Art. 1.

*F i n a l i t à*

1. Nel quadro degli impegni assunti a livello nazionale ed internazionale, relativi all'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili e in sintonia con le linee guida della pianificazione energetica regionale, la Regione del Veneto promuove lo sviluppo della filiera legno-energia mediante il sostegno alla produzione, alla raccolta, alla trasformazione e all'utilizzo delle biomasse legnose per scopi energetici.

2. Le iniziative di cui alla presente legge sono volte a conseguire:

- a) la riduzione del consumo di combustibili fossili nella produzione di energia;
- b) la riduzione dell'immissione in atmosfera di gas climatizzanti;
- c) l'assorbimento di anidride carbonica mediante la costituzione di formazioni arboree;
- d) il recupero produttivo di superfici a prato ed a pascolo colonizzate da specie arbustive;
- e) l'incremento della disponibilità di materiale legnoso da utilizzarsi per scopi energetici;
- f) nuove opportunità di reddito, connesse alla produzione di biomassa legnosa, anche al fine di contrastare il degrado e l'abbandono del territorio;
- g) il recupero della marginalità di talune aree rurali;
- h) la diversificazione estetica e biologica delle colture presenti nel territorio rurale, l'incremento della disponibilità di habitat per la fauna selvatica, la salvaguardia e la valorizzazione del territorio;
- i) la nascita e la diffusione di una rete di approvvigionamento e di utilizzo della biomassa prodotta;
- l) la diffusione di macchine, attrezzature, cantieri di raccolta e sistemi di condizionamento del prodotto;
- m) la diffusione di generatori di calore ad alto rendimento, alimentati con combustibili legnosi, per la produzione di energia termica e per la cogenerazione,

## TITOLO II

### LE INIZIATIVE DI SOSTEGNO

#### Capo I

##### INIZIATIVE DI SOSTEGNO ALLA PRODUZIONE DI BIOMASSA LEGNOSA

#### Art. 2.

##### *Definizione di biomassa legnosa*

1. Ai fini della presente legge con il termine biomassa legnosa si intende:

- a) materiale legnoso derivante da coltivazioni dedicate;
- b) materiale legnoso derivante da interventi selvicolturali e da potature anche di piante e arbusti ornamentali;
- c) materiale legnoso derivante da trattamenti esclusivamente meccanici di coltivazioni agricole non dedicate;
- d) materiale derivante da lavorazioni esclusivamente meccaniche di legno vergine, non contaminato da inquinanti.

2. Sono esclusi gli scarti legnosi chimicamente trattati, derivanti da processi di lavorazione quali, in particolare, verniciatura, impregnazione, laccatura, incollatura.

3. Per gli scopi della presente legge la biomassa legnosa di cui al comma 1 si intende ordinariamente costituita da:

- a) ciocchi o tondame da ardere;
- b) legno triturato o frantumato;
- c) legno cippato;
- d) segatura e farina di legno;
- e) assortimenti densificati, quali pellet e briquettes;
- f) ramaglia variamente allestita ed altri assortimenti.

#### Art. 3.

##### *Interventi ammessi*

1. Sono ammessi ai contributi previsti dall'art. 4:

- a) la piantagione di colture legnose dedicate alla produzione di biomassa per uso energetico;
- b) le cure colturali ai boschi abbandonati o degradati, dai quali si ottenga biomassa destinata a processi di trasformazione energetica;
- c) il recupero produttivo di superfici a prato e a pascolo, parzialmente invase da specie arbustive.

2. Sono altresì ammessi, in misura differenziata, le piantagioni di colture legnose o le cure colturali straordinarie, dalle quali si ottenga biomassa legnosa destinata alla trasformazione industriale per la produzione di fibra o di altri assortimenti.

3. La superficie minima d'intervento, in fase di prima applicazione della presente legge, è di tremila metri quadrati in corpo unico, fino ad un massimo di quarantamila metri quadrati per soggetto beneficiario e per singola azienda; tali limiti potranno essere aumentati da parte della giunta regionale, nella definizione dei successivi bandi.

4. I terreni di collina e di montagna, adibiti a prato e a pascolo, che non siano in stato di evidente abbandono, sono esclusi dall'applicazione della presente legge.

5. Le piantagioni destinate alla produzione di biomassa legnosa, realizzate in applicazione della presente legge, sono considerate colture legnose specializzate e pertanto non soggette ai vincoli imposti dalla vigente legislazione forestale.

#### Art. 4.

##### *Contributi per piantagioni di colture legnose e per le cure colturali ai boschi*

1. Per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 3, comma 1, lettere a) e b), finalizzati alla produzione di biomassa legnosa per uso energetico, sono concessi contributi in conto capitale, rispettivamente nella misura massima del sessanta e del settanta per cento delle spese ammissibili per l'esecuzione dei lavori di impianto o di cura colturale; il contributo viene concesso nella misura dell'ottanta per cento per gli interventi di recupero produttivo delle superfici di cui all'art. 3, comma 1, lettera c).

2. Per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 3, comma 2, finalizzati alla produzione di assortimenti per uso industriale, sono concessi contributi in conto capitale nella misura massima del quaranta per cento delle spese ammissibili per l'esecuzione dei lavori di impianto o di cura colturale.

3. I contributi di cui ai commi 1 e 2 sono aumentati di un ulteriore quindici per cento in presenza di sistemi di produzione certificati.

#### Art. 5.

##### *Beneficiari*

1. Possono accedere ai contributi relativi agli interventi di cui all'art. 3, commi 1 e 2, i soggetti che, nel rispetto dei vigenti strumenti urbanistici, hanno in disponibilità terreno coltivabile o superfici a bosco, ubicati nel territorio della regione.

2. Gli imprenditori agricoli che hanno in disponibilità terreni messi a riposo colturale, possono beneficiare della presente legge nella misura consentita dalla normativa comunitaria vigente di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003.

3. Possono altresì beneficiare della presente legge gli imprenditori agricoli e i manutentori del verde che intendono aderire al regime di aiuto comunitario per le colture energetiche di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003.

#### Art. 6.

##### *Domande di contributo*

1. Le domande di contributo, da presentare alla giunta regionale, devono essere corredate da un contratto di vendita della biomassa legnosa, destinata ad un impianto per la conversione energetica, a un'industria di trasformazione, oppure ad un centro di raccolta.

2. È ammesso l'utilizzo aziendale della biomassa da parte del soggetto produttore, purché ne sia comprovato l'impiego ai soli fini energetici.

3. La durata minima dell'impegno colturale richiesto è di cinque anni, decorrenti dalla data di conclusione dei lavori di primo impianto o di miglioramento boschivo.

*Capo II*INIZIATIVE DI SOSTEGNO ALLA MECCANIZZAZIONE ED  
AL CONDIZIONAMENTO DEL PRODOTTO

## Art. 7.

*Attività meccanizzate*

1. La Regione del Veneto favorisce la dotazione e la diffusione di idonee macchine e attrezzature per la messa a dimora, la raccolta e la trasformazione della biomassa ottenuta dalle colture legnose ovvero dalle cure colturali straordinarie ai boschi abbandonati e/o degradati, di cui all'art. 3.

2. Ai fini della presente legge sono considerate funzionali alla produzione di biomassa legnosa:

- a) le macchine preparatrici e trapiantatrici di talee e di altro materiale di propagazione;
- b) le macchine, anche combinate, per l'abbattimento, l'allestimento e la raccolta della biomassa legnosa;
- c) le cippatrici e i frantumatori;
- d) le macchine taglia-spacca legna;
- e) le macchine imballatrici di ramaglia e di residui di lavorazione;
- f) le attrezzature per la movimentazione, il confezionamento e il trasporto della biomassa legnosa;
- g) gli impianti di condizionamento e di produzione di assortimenti combustibili.

## Art. 8.

*Contributi alla meccanizzazione*

1. Per l'acquisizione delle macchine, delle attrezzature e degli impianti di cui all'art. 7, sono concessi contributi in conto capitale nella misura massima del cinquanta per cento delle spese, debitamente documentate, di acquisto e/o di adeguamento tecnologico degli impianti.

2. La percentuale contributiva di cui al comma 1 è incrementata di un ulteriore quindici per cento in caso di soggetti beneficiari in possesso di certificazione di qualità.

3. Non sono ammissibili a contributo:

- a) le macchine, le attrezzature e gli impianti non conformi alla normativa sulla sicurezza delle macchine;
- b) le spese di natura edile.

## Art. 9.

*Beneficiari*

1. Possono accedere ai contributi previsti dall'art. 8:

- a) le imprese di utilizzazione forestale e gli altri soggetti esercenti attività agromeccanica, come definita dall'art. 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, recante disposizioni in materia di soggetti, attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura;
- b) i produttori di biomassa legnosa, anche associati o consorziati;
- c) i gestori d'impianti di trasformazione e condizionamento del prodotto, anche associati o consorziati.

## Art. 10.

*Domande di contributo*

1. Le domande di contributo, da presentare alla giunta regionale, devono essere corredate dai preventivi di spesa per l'acquisto delle macchine, delle attrezzature e degli impianti di cui all'art. 7, comma 2 o, nel caso di impianti esistenti, dal preventivo di spesa per la riconversione e l'adeguamento tecnologico; non sono ammissibili a contributo gli acquisti di materiale usato.

2. Non possono essere ceduti o distolti dai profili d'impiego originariamente previsti:

- a) le macchine e le attrezzature, per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data d'acquisto;
- b) gli impianti di condizionamento e di produzione di assortimenti combustibili, per un periodo di dieci anni dalla data di messa in funzione.

*Capo III*INIZIATIVE DI SOSTEGNO ALLA DIFFUSIONE DI SISTEMI DI  
RISCALDAMENTO A BIOMASSE LEGNOSE

## Art. 11.

*Sistemi di riscaldamento a biomasse legnose*

1. La Regione del Veneto favorisce la dotazione e la diffusione di sistemi di riscaldamento civile, di bassa e medio-alta potenza, alimentati a biomasse legnose.

2. Ai fini della presente legge sono considerati:

a) sistemi di riscaldamento civile di bassa potenza, le caldaie e le centrali termiche alimentate a biomassa legnosa di potenza fino a ottanta KW, con rendimento complessivo, certificato, superiore all'ottanta per cento, complementari o sostitutive ai tradizionali impianti di riscaldamento a combustibile fossile, in grado di assicurare la produzione di energia termica e/o elettrica per una o più unità di civile abitazione;

b) sistemi di riscaldamento civile di medio-alta potenza, le caldaie e le centrali termiche, anche per uso agricolo-aziendale, alimentate a biomassa legnosa, di potenza compresa tra ottanta e mille KW, con rendimento complessivo, certificato, superiore all'ottantacinque per cento, complementari o sostitutive ai tradizionali impianti di riscaldamento a combustibile fossile, in grado di assicurare la produzione di energia termica e/o elettrica per uno o più fabbricati di civile abitazione, anche costituiti da più unità abitative, nonché alle loro eventuali pertinenze, quali depositi, magazzini, rimesse, stalle, box o serre.

3. I sistemi di cui al comma 2 devono essere dotati di idonei dispositivi di alimentazione, di programmazione e di controllo del funzionamento e delle prestazioni termico-ambientali erogate nonché ottemperare alle vigenti disposizioni nazionali e comunitarie in materia di sicurezza d'uso e di emissioni.

## Art. 12.

*Contributi alla diffusione di sistemi di riscaldamento a biomasse legnose*

1. Al fine di favorire la diffusione dei sistemi di riscaldamento civile di cui all'art. 11 comma 2, lettera a), sono concessi contributi in conto capitale nella misura massima del trentacinque per cento della sola spesa di acquisto, debitamente documentata, del gruppo termico, dell'accumulatore di calore e delle apparecchiature strettamente necessarie ed indispensabili al funzionamento della centrale termica, nonché del magazzino o del serbatoio di accumulo e del sistema di estrazione e di alimentazione della biomassa legnosa.

2. Al fine di favorire la diffusione dei sistemi di riscaldamento, anche per uso agricolo-aziendale, di cui all'art. 11, comma 2, lettera b), sono concessi contributi in conto capitale nella misura massima del quaranta per cento della sola spesa di acquisto, debitamente documentata, del gruppo termico, dell'accumulatore inerziale, del magazzino o del serbatoio di accumulo nonché del sistema di estrazione e di alimentazione della biomassa legnosa e di tutte le apparecchiature strettamente necessarie ed indispensabili al funzionamento della caldaia.

3. La percentuale di contributo prevista ai commi 1 e 2 è incrementata di un ulteriore dieci per cento nei seguenti casi:

- a) domande di contributo corredate di idonea documentazione attestante l'adesione a iniziative e/o programmi, di durata almeno triennale, di recupero, trattamento ed utilizzo delle ceneri residue dei processi di combustione;
- b) diretto utilizzo della biomassa legnosa prodotta all'interno dell'azienda, esclusivamente per finalità energetiche;
- c) contratti di fornitura, non inferiori a cinque anni, di biomassa legnosa certificata e prodotta da società specializzate e operanti nella filiera legno energia.

4. Sono escluse dai contributi di cui al presente articolo le spese di natura edile e di installazione connesse alla messa in funzione dei sistemi di riscaldamento a biomasse legnose.

## Art. 13.

*Beneficiari*

1. Ai contributi previsti dall'art. 12 possono accedere enti pubblici e soggetti di diritto privato.

## Art. 14.

*Domande di contributo*

1. Le domande di contributo, da presentare alla giunta regionale, devono essere corredate da idonea documentazione o da uno specifico progetto redatto da un tecnico qualificato, da cui risulti la corrispondenza del sistema di riscaldamento da installare con le caratteristiche funzionali prescritte all'art. 11.

## TITOLO III

## DISPOSIZIONI ATTUATIVE, ABROGATIVE E FINANZIARIE

## Art. 15.

*Azioni di sperimentazione, di formazione e di informazione*

1. Per la realizzazione delle finalità della presente legge, la Regione del Veneto promuove iniziative di sperimentazione finalizzata all'innovazione, di formazione, di informazione e di sensibilizzazione, nell'ambito della filiera delle biomasse legnose.

## Art. 16.

*Parere di compatibilità*

1. L'applicazione della presente legge è subordinata all'acquisizione del parere preventivo di compatibilità da parte della Commissione europea, ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato che istituisce la comunità europea e alla pubblicazione del relativo avviso nel *Bollettino ufficiale* della Regione Veneto.

## Art. 17.

*Disposizioni attuative*

1. In sede di prima applicazione della presente legge, entro sessanta giorni dalla sua entrata in vigore, la giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, definisce termini e modalità di presentazione delle domande di ammissione ai contributi.

## Art. 18.

*Abrogazioni*

1. La legge regionale 3 maggio 2003, n. 14 «Interventi agro-forestali per la produzione di biomasse» è abrogata, con decorrenza di effetti dalla pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione del Veneto dell'avviso in ordine all'acquisizione del parere preventivo di compatibilità da parte della Commissione europea, di cui all'art. 16.

2. Ai procedimenti amministrativi di cui alla legge regionale n. 14/2003, in corso alla data di cui al comma 1, continuano ad applicarsi le norme vigenti alla data in cui hanno avuto inizio.

## Art. 19.

*Norma finanziaria*

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati in € 2.000.000,00 per ciascuno degli esercizi 2007 e 2008, si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'upb U0186 «Fondo speciale per le spese d'investimento», partita n. 2, iscritta nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 2006-2008; contestualmente la dotazione dell'upb U0049 «Interventi infrastrutturali a favore delle imprese e della collettività rurale» viene incrementata di € 2.000.000,00 per sola competenza negli esercizi 2007 e 2008.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione veneta.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Veneto.

Venezia, 30 giugno 2006

GALAN

(Omissis)

06R0407

## LEGGE REGIONALE 30 giugno 2006, n. 9.

**Partecipazione della Regione del Veneto alla Fondazione Italia Cina.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 60 del 4 luglio 2006)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

*Partecipazione alla Fondazione*

1. La Regione del Veneto aderisce, in qualità di socio fondatore, alla Fondazione Italia Cina, in seguito denominata Fondazione, al fine di sviluppare le relazioni istituzionali, sociali, culturali ed economiche con le province e le città della Repubblica Popolare Cinese.

2. La giunta regionale è autorizzata a compiere tutti gli atti necessari alla partecipazione della Regione alla Fondazione di cui al comma 1.

## Art. 2.

*Rappresentanti della Regione del Veneto nella Fondazione*

1. Il Consiglio regionale provvede alla designazione dei rappresentanti della Regione negli organi della Fondazione, secondo quanto previsto, dallo statuto della Fondazione medesima.

## Art. 3.

*Contributi alla Fondazione*

1. La Regione provvede, in conformità a quanto previsto dallo statuto della Fondazione, a conferire al fondo di dotazione della Fondazione, la somma di € 5.000,00, nonché a versare al fondo di gestione della Fondazione un contributo triennale, pari a € 30.000,00 all'anno.

2. La competente struttura regionale liquida gli importi di cui al comma 1, previa deliberazione del consiglio d'amministrazione della Fondazione, che percepisce la partecipazione della Regione in qualità di socio fondatore.

## Art. 4.

*Norma finanziaria*

1. Alle spese d'investimento derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificate in € 5.000,00 per l'esercizio 2006, si provvede mediante prelevamento delle risorse allocate sull'upb U0013 «Diritti umani, cooperazione e solidarietà internazionale» del bilancio di previsione 2006 e contestuale incremento dell'upb di nuova istituzione «Interventi strutturali a sostegno delle relazioni economiche, sociali e culturali a carattere internazionale» (funzione obiettivo F003 «Solidarietà internazionale», area omogenea A0005 «Diritti umani, cooperazione e solidarietà internazionale»), per competenza e cassa nell'esercizio 2006.

2. Alle spese correnti derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificate in € 30.000,00 per ciascuno degli esercizi 2006, 2007 e 2008, si provvede mediante prelevamento delle risorse allocate sull'upb U0013 «Diritti umani, cooperazione e solidarietà internazionale» del bilancio di previsione 2006 e pluriennale 2006-2008 e contestuale incremento dell'upb di nuova istituzione «Azioni a sostegno delle relazioni economiche, sociali e culturali a carattere internazionale» (funzione obiettivo F0003 «Solidarietà internazionale», area omogenea A0005 «Diritti umani, cooperazione e solidarietà internazionale») per competenza e cassa nell'esercizio 2006 e per sola competenza nei due esercizi successivi.

## Art. 5

*Norma di prima applicazione*

1. In sede di prima applicazione i rappresentanti della Regione di cui all'art. 2 sono designati, in deroga alle procedure di cui alla legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 «Procedure per la nomina e designazione a pubblici incarichi di competenza regionale e disciplina della durata degli organi» e successive modificazioni, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, dalla giunta regionale.

## Art. 6.

*Dichiarazione d'urgenza*

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione del Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione veneta.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 30 giugno 2006

GALAN

(*Omissis*).

**06R0408**

## LEGGE REGIONALE 30 giugno 2006, n. 10.

**Modifiche alla legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 «Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto».**

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Veneto* n. 60 del 4 luglio 2006)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

## Art. 1.

*Modifiche all'art. 3 della legge regionale 29 aprile 1998, n. 19*

1. Il comma 5 dell'art. 3 della legge regionale 29 aprile 1998, n. 19 è così sostituito:

5. Le province, per l'espletamento delle funzioni previste dagli articoli da 4 a 8, si avvalgono di una commissione tecnica provinciale.».

## Art. 2.

*Modifiche alla legge regionale 29 aprile 1998, n. 19*

1. Dopo l'art. 5 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19, è inserito il seguente articolo:

«Art. 5-bis (*Previsione di zone no kill e zone trofeo*). — 1. La carta ittica di cui all'art. 5 provvede altresì a individuare, in tratti di corsi d'acqua con caratteristiche naturali dove vi sia presenza di fauna ittica, zone no kill, ove la pesca viene esercitata con l'obbligo del rilascio del pescato, e zone trofeo, ove è consentito trattenere il pesce di misura.

2. Lo sviluppo sia delle zone no kill che delle zone trofeo, compatibilmente con la rispettiva potenzialità biologica, deve interessare una percentuale compresa fra il 3 e 6 per cento dell'intero sviluppo idrografico d'ogni bacino; dette percentuali interessano sia le acque ove vi sia un concessionario delegato alla gestione dalla competente provincia sia, nella stessa proporzione, le acque libere da vincoli di concessione.

3. Le province definiscono modalità di pesca consentite nelle zone no kill e, nelle zone trofeo, le specie ammesse a prelievo e le relative misure minime nonché i periodi per l'esercizio dell'attività di pesca, anche nel rispetto dei periodi di riproduzione delle stesse.

4. Le province provvedono altresì a curare iniziative di divulgazione in ordine all'avvenuta istituzione delle zone no kill e delle zone trofeo, alla loro ubicazione nonché alla disciplina specifica per l'esercizio dell'attività di pesca.».

## Art. 3.

*Modifiche all'art. 9 della legge regionale 29 aprile 1998, n. 19*

1. Dopo il comma 3 dell'art. 9 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19, è aggiunto il seguente comma:

«3-bis. La scelta no kill deve essere preventivamente annotata sul tesserino regionale ovvero sul tesserino di associazione alla concessione, mediante segnatura di apposita casella.».

## Art. 4.

*Modifiche all'art. 31 della legge regionale 29 aprile 1998, n. 19*

1. Al comma 5 dell'art. 31 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19, dopo le parole «manifestazioni agonistiche», sono aggiunte le parole, «nonché l'esercizio della pesca sportiva».

## Art. 5.

*Disposizioni transitorie*

1. Le province adeguano la propria carta ittica alle previsioni di cui all'art. 2 entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Ai procedimenti amministrativi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi le norme vigenti alla data in cui hanno avuto inizio.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione veneta.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 30 giugno 2006

GALAN

(*Omissis*).

**06R0409**

## REGIONE TOSCANA

## LEGGE REGIONALE 21 giugno 2006, n. 25.

**Istituzione della Fondazione toscana Gabriele Monasterio per la ricerca medica e di sanità pubblica.**

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Toscana* n. 20 del 28 giugno 2006)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

*Capo I*

## DISPOSIZIONI GENERALI

## Art. 1.

*Costituzione e finalità*

1. In attuazione del piano sanitario regionale 2005-2007, la Regione promuove l'istituzione, ai sensi del codice civile, della «Fondazione toscana Gabriele Monasterio per la ricerca medica e di sanità pubblica», di seguito denominata «fondazione».

2. La fondazione ha la finalità di potenziare i rapporti tra il servizio sanitario regionale e i soggetti componenti il sistema toscano della ricerca, Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) e Università degli studi, e la gestione e lo sviluppo delle attività sia di assistenza sanitaria, che di ricerca, alta formazione e sperimentazione attualmente svolte dal Centro di ricerca per l'erogazione di attività sanitarie (CREAS) dell'Istituto di fisiologia clinica del CNR.

Art. 2.

*Statuto della fondazione*

1. Il consiglio regionale approva entro quindici giorni, con propria deliberazione, lo statuto della fondazione su proposta della giunta regionale secondo le indicazioni contenute nel paragrafo 4.8.2.2. del piano sanitario regionale 2005-2007, approvato con deliberazione del consiglio regionale 16 febbraio 2005, n. 22.

Art. 3.

*Adempimenti per la costituzione e il funzionamento della fondazione*

1. Il consiglio regionale autorizza la giunta regionale ad adottare le iniziative ed i provvedimenti necessari al perfezionamento della istituzione della fondazione, per garantire l'avvio delle attività della fondazione stessa e per promuovere i rapporti tra la fondazione e il servizio sanitario regionale.

2. La giunta regionale presenta annualmente al consiglio regionale e alla commissione consiliare competente una relazione sull'attività svolta dalla fondazione e sui risultati conseguiti.

Art. 4.

*Norma finanziaria*

1. La Regione concorre alla costituzione del fondo di dotazione iniziale della fondazione nella misura di euro 200.000,00 e conferisce inoltre un contributo per l'anno 2006 di euro 100.000,00 quale quota di partecipazione al fondo di gestione. Tali oneri gravano sul bilancio regionale 2006, rispettivamente sulle unità previsionali di base (UPB) 246 e 243.

2. Il contributo annuo al fondo di gestione è definito, a partire dall'anno 2007, con legge di bilancia.

Art. 5.

*Entrata in vigore*

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 21 giugno 2006

MARTINI

*La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale nella seduta del 20 giugno 2006.*

**06R0391**

AUGUSTA IANNINI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

# GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

## CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2006 (salvo conguaglio) (\*)

### GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

#### CANONE DI ABBONAMENTO

<b>Tipo A</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 219,04) (di cui spese di spedizione € 109,52)	- annuale € <b>400,00</b> - semestrale € <b>220,00</b>
<b>Tipo A1</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: (di cui spese di spedizione € 108,57) (di cui spese di spedizione € 54,28)	- annuale € <b>285,00</b> - semestrale € <b>155,00</b>
<b>Tipo B</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29) (di cui spese di spedizione € 9,64)	- annuale € <b>68,00</b> - semestrale € <b>43,00</b>
<b>Tipo C</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: (di cui spese di spedizione € 41,27) (di cui spese di spedizione € 20,63)	- annuale € <b>168,00</b> - semestrale € <b>91,00</b>
<b>Tipo D</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31) (di cui spese di spedizione € 7,65)	- annuale € <b>65,00</b> - semestrale € <b>40,00</b>
<b>Tipo E</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02) (di cui spese di spedizione € 25,01)	- annuale € <b>167,00</b> - semestrale € <b>90,00</b>
<b>Tipo F</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 344,93) (di cui spese di spedizione € 172,46)	- annuale € <b>780,00</b> - semestrale € <b>412,00</b>
<b>Tipo F1</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 234,45) (di cui spese di spedizione € 117,22)	- annuale € <b>652,00</b> - semestrale € <b>342,00</b>

**N.B.:** L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili integrando con la somma di € **80,00** il versamento relativo al tipo di abbonamento alla Gazzetta Ufficiale - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.

#### BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

#### CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

#### PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

#### GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	(di cui spese di spedizione € 120,00) € <b>320,00</b>
Abbonamento semestrale	(di cui spese di spedizione € 60,00) € <b>185,00</b>
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)	€ 1,00

I.V.A. 20% inclusa

#### RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ <b>190,00</b>
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni	€ <b>180,00</b>
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

**N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.**

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

#### ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

\* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.



\* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 0 6 0 9 0 9 \*

€ 2,00